SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 febbraio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **10.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

PROTOCOLLO

DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, FIRMATA A NAIROBI IL 15 OTTOBRE 1979.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, con riferimento alla Convenzione da essi conclusa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a Nairobi il 15 ottobre 1979, con il presente Protocollo hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante di detta Convenzione.

Resta inteso che:

1) L'articolo 8 è soppresso e sostituito dal seguente:

"1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio."

2) Il paragrafo 2 dell'articolo 10 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorità competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione".

3) Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11, l'aliquota degli interessi è soppressa e sostituita dalla seguente aliquota: 12,50 per cento.

4) Il testo dell'articolo 12 è soppresso e sostituito dal seguente:

"1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in tale altro Stato se detto residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, incluso il software, le pellicole cinematografiche e le opere filmate o registrate da utilizzarsi in trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione."

5) L'articolo 29 è soppresso e sostituito dal seguente:

"1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a .Roma... non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1997;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1997"

6) La lettera g) del Protocollo aggiuntivo è soppressa.

7) Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto in conformità alle disposizioni dell'Articolo 29 della Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Nairobi....., il ..18/2.... 1997, in due originali in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica italiana
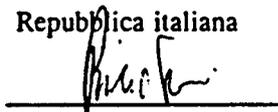
Per il Governo della
Repubblica del Kenya
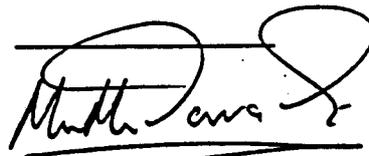
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5042):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 30 giugno 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, IX, X.

Esaminato dalla III commissione il 29 settembre 1999.

Esaminato in aula l'8 ottobre 1999 e approvato il 19 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4291):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 gennaio 2000.

Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 2000 (atto n. 4291/*A* - relatore sen. VERTONE).

Esaminato in aula e approvato il 18 gennaio 2000.

00G0037

LEGGE 27 gennaio 2000, n. **11.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1999, in lire 455 milioni per l'anno 2000 e in lire 470 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
tra il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e il
GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, da qui in poi denominati "le Parti",

animati dal desiderio di rinsaldare i loro tradizionali legami di amicizia e di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi,

convinti dell'importanza di stabilire meccanismi che contribuiscano allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica,

consapevoli che tale cooperazione è fonte di sviluppo economico e sociale per i due Paesi, sulla base dell'Accordo Quadro di Cooperazione, firmato tra i due Governi l'8 luglio 1991 a Roma,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

L'obiettivo del presente Accordo è quello di realizzare, sostenere, facilitare e promuovere le attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti.

Le attività di cooperazione potranno svolgersi tra organismi governativi, università, centri ed istituzioni di ricerca e sviluppo dei due Paesi. Potranno essere altresì coinvolte istituzioni di natura privata.

ARTICOLO II

Le Parti concordano di sviluppare programmi di cooperazione in settori definiti come prioritari, tra i quali le scienze basiche, le biotecnologie, i nuovi materiali, le scienze della terra, quelle del mare, ed in particolare nei settori dell'acqua, dell'ambiente e delle risorse naturali, della geologia e della sismologia, nonché nei settori dello sviluppo tecnologico, dell'energia, delle telecomunicazioni, della microelettronica e dell'informatica, e nei settori di sostegno allo sviluppo sociale in agricoltura e nella sanità, così come quelli di collegamento tra l'Università e l'Impresa.

ARTICOLO III

La cooperazione delineata nel presente Accordo potrà realizzarsi attraverso:

a) realizzazione congiunta di progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico;

b) scambio, formazione ed addestramento di personale scientifico e tecnico;

c) stipula di convenzioni e accordi interistituzionali;

d) rafforzamento degli accordi, programmi e progetti esistenti fra istituzioni dei due Paesi operanti specificatamente nell'area delle scienze di base e fondamentali;

e) organizzazione di congressi, simposi, seminari, workshops, in Italia e in Messico;

f) scambio di informazioni, pubblicazioni e atti di ricerca scientifica e tecnologica;

g) realizzazione di studi di fattibilità;

h) qualunque altra iniziativa che le Parti potranno concordare.

ARTICOLO IV

Ciascuna delle Parti potrà sottoporre all'attenzione dell'altra, in qualunque momento, per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la necessaria valutazione e approvazione.

ARTICOLO V

Le Parti attueranno la collaborazione prevista nel presente Accordo sulla base della compartecipazione e del cofinanziamento. In linea di principio, quando le attività di cooperazione contemplano lo scambio di esperti, la Parte inviante coprirà le spese di viaggio del personale in missione, mentre la Parte ospitante finanzierà le spese di vitto e alloggio, nonché quelle per gli spostamenti interni al Paese necessari alla realizzazione delle attività di cooperazione.

ARTICOLO VI

Le questioni relative alla proprietà intellettuale verranno regolate secondo quanto stabilito nel disposto Allegato I che forma parte integrante di questo Accordo.

ARTICOLO VII

Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea.

ARTICOLO VIII

Le Parti concederanno, in conformità della normativa nazionale, le agevolazioni necessarie all'entrata e all'uscita del personale che interverrà nei progetti di cooperazione. Il personale in questione si sottoporrà alle disposizioni nazionali vigenti nel Paese ricevente e non potra' svolgere alcuna attivita' al di fuori delle proprie mansioni, senza la previa autorizzazione delle Parti.

ARTICOLO IX

Gli organismi incaricati dell'esecuzione del presente Accordo saranno da parte della Repubblica Italiana il Ministero degli Affari Esteri e da parte degli Stati Uniti del Messico la Segreteria del Ministero delle Relazioni Estere. Le istituzioni che realizzeranno i programmi ed i progetti concordati, saranno le istituzioni interessate del settore pubblico, privato e sociale.

ARTICOLO X

Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati nell'Art. IX istituiranno una Commissione Mista di Cooperazione Scientifica e Tecnologica, in prosieguo denominata "la Commissione".

La Commissione adotterà un regolamento della propria attività e le relative norme procedurali.

La Commissione terrà le sessioni alternativamente in Messico ed in Italia, ogni tre anni, in date da concordare per via diplomatica ed avrà i seguenti compiti:

- esaminare tutte le questioni relative al presente Accordo;
- analizzare, rivedere ed approvare i programmi di lavoro nei quali si dovranno stabilire le condizioni finanziarie e la relazioni di azioni congiunte da realizzare;
- formulare le raccomandazioni per il perfezionamento delle attività di cooperazione che si realizzino nel quadro del presente Accordo.

Nei periodi tra le sessioni i Co-Presidenti della Commisione od i loro rappresentanti potranno incontrarsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione Mista potrà istituire, se necessario, Gruppi di Lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica nonché invitare esperti per studiare ed esaminare problematiche concrete e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

ARTICOLO XI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

ARTICOLO XII

Le controversie relative all'attuazione od all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.

ARTICOLO XIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta delle Parti relativa all'adempimento delle procedure iunterne necessarie alla sua entrata in vigore.

L'Accordo avrà la durata di cinque anni, prorogabili automaticamente per periodi di eguale durata, a meno che una delle Parti notifichi per iscritto all'altra Parte l'intenzione di rescinderlo, il che dovra' essere fatto per via diplomatica, almeno con sei mesi di anticipo.

La cessazione della validità del presente Accordo non influenzerà lo svolgimento dei progetti o programmi specifici in corso, la cui attuazione proseguira' secondo le modalita' concordate, salvo diverso accordo tra le Parti.

La cessazione della validità del presente Accordo o la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto ed impegno acquisito o sorto in conformità ad accordi separati tra organismi delle Parti.

Fatto in Città del Messico il 19 settembre 1997, in due esemplari, in lingua italiana ed in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
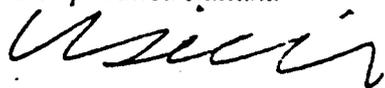
Per il Governo
degli Stati Uniti del Messico

Annesso all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Messico in materia di Proprietà Intellettuale

Con riferimento all'articolo VI dell'Accordo, le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

1.1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, se altrimenti non convenuto dalle Parti o dai rappresentanti da esse designati.

1.2. Ai fini del presente Accordo, alla "proprietà intellettuale" si dà il significato indicato nell'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

1.3. Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4. Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo, saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da essi designati.

1.5. La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2. *Ripartizione dei diritti*

2.1. Ciascuna Parte ha diritto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2. I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1. del presente allegato verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.

Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante.

2.2.2. Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano i diritti e proventi su tale proprietà intellettuale nel proprio Paese. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della legislazione nazionale del Paese ospitante.

2.2.3. Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2. del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte ma non è previsto dalle leggi dell'altra, il partecipante la cui legislazione provvede alla tutela di questo tipo di proprietà intellettuale ha il diritto ad ottenere tutti i diritti e proventi nei Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori della suddetta proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che tutela tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, in conformità con quanto stabilito al paragrafo 2.2.2.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3383):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 25 giugno 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 ottobre 1998.

Relazione scritta annunciata l'11 novembre 1998 (atto n. 3383/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 24 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5449):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1º dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 28 ottobre 1999; 11 novembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 20 dicembre 1999 (atto n. 5449/*A* - relatore on. PEZZONI).

Esaminato in aula il 17 gennaio 2000 e approvato il 19 gennaio 2000.

00G0042

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. **540.**

Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, e successive modifiche, sulla istituzione in Napoli della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;

Visto il regio decreto 12 settembre 1909, n. 479, e successive modifiche, sulla istituzione in Milano della stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili, vegetali e artificiali;

Visto il decreto legislativo 20 giugno 1918, n. 2131, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 1919, n. 637, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 1922, n. 1396, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;

Visto il regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, sulla istituzione della stazione sperimentale per la seta in Milano;

Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, e successive modifiche, sulla istituzione della stazione sperimentale per i combustibili in Milano;

Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, sulla istituzione della stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 696, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, di approvazione del regolamento per le stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi;

Vista la legge 29 luglio 1990, n. 241, concernente proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Normativa applicabile

1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria, di seguito indicate anche come Stazioni Sperimentali, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

2. Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti, nonchè la definizione del settore di rispettivo riferimento.

Articolo 2

Natura giuridica e funzioni

1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:

a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva;
b) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi;
c) analisi e controlli;
d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;
e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;
f) partecipazione all'attività di normazione tecnica;
g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attività, le Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le Stazioni Sperimentali possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, a società.

Articolo 3

Potestà statutaria

1. In considerazione delle peculiarità organizzative e funzionali delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna di esse è riconosciuta potestà statutaria.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Lo Statuto può prevedere l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri:

a) partecipazione all'Assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all'articolo 8, comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonchè degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione Sperimentale;
b) attribuzione ai partecipanti del voto plurimo in relazione all'ammontare della contribuzione annuale;
c) attribuzione all'Assemblea dei compiti relativi:
1) alla modifica dello statuto;
2) alla determinazione degli indirizzi dell'attività;
3) al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti;
4) alla deliberazione dei bilanci;
5) alla elezione dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente;
6) alla determinazione degli emolumenti spettanti agli organi della Stazione Sperimentale per l'industria.

Articolo 4

Organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria

1. Gli organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, sono:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori contabili.

2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori contabili sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

3. Il Collegio dei revisori contabili si compone di tre membri effettivi ed altrettanti supplenti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'Associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, d'intesa con le altre Associazioni interessate.

4. Nel caso sia istituita l'Assemblea dei partecipanti, questa provvede alla designazione di un revisore effettivo e di uno supplente in luogo dell'associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, di intesa con le altre associazioni interessate.

5. Lo Statuto determina:
   a) la composizione del Consiglio di amministrazione in numero non superiore a diciotto componenti, nonchè le rappresentanze in seno al Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle Amministrazioni e degli Enti locali;
   b) le funzioni ed i poteri degli organi della Stazione Sperimentale;
   c) i criteri di nomina, le cause e le modalità di scioglimento del Consiglio di amministrazione;
   d) eventuali criteri di esclusione di particolari tipi di aziende dalla contribuzione obbligatoria.

6. Lo Statuto può prevedere l'istituzione di una Giunta esecutiva e di un Comitato scientifico determinandone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento.

7. Lo Statuto, infine, può prevedere l'emanazione di regolamenti in materia di:
   a) nomina del Direttore generale ed eventualmente del Direttore scientifico, fissandone i criteri e le modalità di scelta;
   b) personale;
   c) ogni altro tipo di regolamento interno.

Articolo 5

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione sperimentale sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Articolo 6

Accordi di collaborazione

1. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi.

2. Lo Statuto determina i criteri e le modalità per la stipula degli accordi di cui al comma 1.

Articolo 7

Incarichi temporanei di collaborazione

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, la Stazione Sperimentale ha facoltà di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati.

2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.

Articolo 8

Fonti di finanziamento

1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attività attraverso:

   a) proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali;
   b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718;
   c) rendite del patrimonio;
   d) lasciti e donazioni;
   e) eventuali altre entrate.

2. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità, previa individuazione delle imprese cui è preordinata l'attività svolta dalla Stazione Sperimentale.

3. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformità alle norme vigenti.

Articolo 9

Gestione finanziaria e contabile

1. Ciascuna Stazione Sperimentale provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.

2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 10

Vigilanza

1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i seguenti atti deliberativi:

a) statuto della Stazione Sperimentale ed eventuali modifiche;
b) i regolamenti;
c) i bilanci;
d) la determinazione dei contributi a carico delle imprese;
e) partecipazione ad organismi societari.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio alla Stazione Sperimentale per il riesame.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata.

4. Le delibere riesaminate dalle Stazioni Sperimentali sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1. In ciascuna Stazione sperimentale il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le restanti norme statutarie sono deliberate dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di insediamento.

3. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso le Stazioni Sperimentali, può optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5. Il personale che non si avvale della facoltà di opzione, permane in un ruolo ad esaurimento del predetto Ministero, istituito presso ciascuna Stazione Sperimentale. A detto personale possono essere applicate le procedure di mobilità nel comparto della contrattazione collettiva delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione previste dall'articolo 12, comma 1 - lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che richiama l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Al personale appartenente all'organico della Stazione Sperimentale può essere applicato l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Norme abrogate

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
" gli articoli da 1 a 22 e dell'articolo 23 commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; gli articoli da 1 a 24 e dell'articolo 25 commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo, gli articoli da 26 a 27 e dell'articolo 28 commi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, gli articoli da 29 a 43 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461; il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1488; il regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito con legge 3 gennaio 1939, n. 130; gli articoli da 324 a 331 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l'articolo 2 commi primo, secondo, terzo e quinto e gli articoli da 3 a 10, del regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596; gli articoli da 2 a 7 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266; gli articoli da 2 a 14 del regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646; l'articolo 1 comma secondo, l'articolo 2 e l'articolo 3 comma primo, l'articolo 4, 5 e 6, della legge 16 ottobre 1954, n. 1032 ".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):

«6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art. 11 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo"».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 11, comma 3, e 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

«Art. 11, comma 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore».

«Art. 14, comma 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718 (Riordinamento dell'istruzione industriale), è il seguente:

«Al rimanente delle spese necessarie al mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la stazione è preordinata od i commerci di importazione e gli enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente tra esse dal consiglio di amministrazione della stazione in proporzione della loro capacità di produzione».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) - r) (omissis);

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio».

— Si riporta il testo degli articoli 33 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, modificato con decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego):

«Art. 33 *(Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani)*. — 1. I comitati provinciali di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate.

2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle Amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli enti pubblici nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso amministrazioni interessate.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2.

4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.

Art. 35 *(Procedimento per l'attuazione della mobilità).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'art. 10, nonché, per quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:

a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33;

c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;

d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10;

2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:

a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;

b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale in esubero;

c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;

d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari caratteristiche del personale dell'università e degli enti pubblici di ricerca.

4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità.

6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.

7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati».

00G0043

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2000.

Ulteriori linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 19 e 24 concernenti rispettivamente il conferimento di incarichi dirigenziali ed il trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Ritenuta la necessità di fornire ulteriori indirizzi e specificazioni per la definizione dei contratti individuali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A
l'allegata direttiva:

Modifiche alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º luglio 1999, concernente linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza.

Ad integrazione e chiarimento della direttiva datata 1º luglio 1999, recante «Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza», si fa riferimento a taluni profili del trattamento giuridico ed economico dei dirigenti con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale generale, a seguito dell'operatività del ruolo unico della dirigenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e di una verifica delle prime esperienze applicative della nuova disciplina. Ciò al fine di precisare alcuni aspetti problematici e di pervenire, quindi, ad una rapida conclusione della fase di stipula dei contratti individuali.

Si avverte in primo luogo l'esigenza di correlare maggiormente le componenti della retribuzione della dirigenza allo specifico apporto richiesto ai singoli ed al livello di responsabilità connesso con l'incarico. Per tali ragioni, appare necessario che gli incrementi retributivi

che saranno previsti dalla contrattazione vengano destinati interamente, per la tornata in corso, a valorizzare la parte accessoria, in modo da pervenire ad una effettiva differenziazione dei trattamenti, coerente con il diverso grado di impegno e di responsabilità.

In merito alle previsioni della direttiva del 1° luglio 1999 relative al trattamento economico fondamentale, va poi precisato che l'importo previsto deve essere riferito solo ai dirigenti incaricati della direzione degli uffici di livello generale e può essere riconosciuto, provvisoriamente e salvo conguaglio, ai destinatari dei predetti incarichi in attesa delle determinazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aree dirigenziali, in corso di stipulazione. I valori economici massimi del trattamento economico fondamentale previsto dal nuovo contratto collettivo sono assunti, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dal contratto individuale come parametri di base per la definizione del trattamento economico fondamentale del singolo dirigente.

Qualora il trattamento definitivo risultasse inferiore a quello provvisorio, l'importo differenziale sarà trasferito sul trattamento accessorio effettuando i necessari conguagli, a valere sul fondo di amministrazione di cui al comma 3 del predetto art. 24.

Ai soggetti cui sono conferiti incarichi non corrispondenti a quelli di direzione di uffici di livello dirigenziale generale — ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993 — sarà opportuno corrispondere, provvisoriamente e salvo conguaglio a seguito delle determinazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, che determinerà in via definitiva il trattamento economico fondamentale ed accessorio, il trattamento economico determinato ai sensi della normativa previgente, già in godimento o comunque spettante in relazione al posto di funzione conferito.

La direttiva del 1° luglio prevede una maggiorazione calcolata nel 30 per cento del trattamento economico fondamentale per i dirigenti con incarico di segretario generale di Ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali o con incarico equivalente. Al riguardo si precisa che tale emolumento aggiuntivo si correla inscindibilmente all'incarico ricoperto e può essere corrisposto solo per il relativo periodo di effettivo svolgimento. Tale voce retributiva è stata infatti riportata nel paragrafo 3 della direttiva, relativo al trattamento fondamentale, soprattutto per coerenza di calcolo (in quanto delineata come maggiorazione dalla RIA), ma si configura inequivocabilmente come trattamento indennitario connesso alla posizione ricoperta, nei termini precisati in via generale dal paragrafo 4 dello stesso atto di indirizzo.

Pertanto, si rende necessario chiarire che la maggiorazione in questione costituisce una indicazione di massima ai fini della determinazione del trattamento accessorio di posizione per i dirigenti predetti, modificabile — sia in diminuzione sia in aumento — in relazione alla effettiva graduazione delle posizioni che verrà effettuata da ciascuna Amministrazione in coerenza con la complessità degli obiettivi assegnati e dell'importanza degli incarichi, comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

La corrispondente previsione nell'ambito dei contratti individuali va quindi collocata nella parte relativa al trattamento accessorio.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consigli dei Ministri, foglio n. 72

00A1435

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 1999.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato all'interno sen. prof. Massimo Brutti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il sen. prof. Massimo Brutti è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno sen. prof. Massimo Brutti è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato sen. prof. Massimo Brutti è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legisla-

tivo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato sen. prof. Massimo Brutti è delegato alla trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza nonché alla firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati:

decreti di riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, testo unico approvato con decreto legislativo n. 286/1998);

decreti di costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

decreti di attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907; art. 81, regio decreto n. 666/1909; art. 3, legge n. 1027/1965; art. 73, regolamenti T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 635/1940; art. 7, legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16, regio decreto n. 3164/1923);

decreti di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1993);

decreti di iscrizione al catalogo delle armi comuni da sparo e quelli relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7, legge n. 110/1975; art. 3, decreto ministeriale 16 agosto 1977).

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato sen. prof. Massimo Brutti, relativamente alle materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 48

00A1406

DECRETO 29 dicembre 1999.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato all'interno sen. prof. Ombretta Fumagalli Carulli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il sen. prof. Ombretta Fumagalli Carulli è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno sen. prof. Ombretta Fumagalli Carulli è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato sen. prof. Ombretta Fumagalli Carulli è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato sen. prof. Ombretta Fumagalli Carulli è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale degli affari dei culti, con particolare riferimento alle attività connesse al tema delle libertà religiose, della Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale e dell'Ispettorato centrale per i servizi archivistici, con particolare riferimento all'attuazione, per i profili di competenza dell'Amministrazione dell'interno, delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonché all'attività di documentazione generale finalizzata alla sistematica e aggiornata rappresentazione della realtà civile e socio-economica del Paese.

Il Sottosegretario di Stato sen. prof. Ombretta Fumagalli Carulli è altresì delegato alla firma dei provvedimenti nelle predette materie e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico (articoli 20 e 21, regio decreto n. 289/1930);

designazione dei ministri di culto abilitati all'assistenza religiosa a detenuti ed internati (art. 55, decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976);

attribuzione e diniego della cittadinanza italiana (articoli 5, 7 e 8, legge n. 91/1992, e art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993);

riconoscimenti delle persone giuridiche di diritto privato (articoli 12 e seguenti del codice civile);

decreti di concerto con il Ministro dei trasporti di decisione sui ricorsi avversi i provvedimenti prefettizi di diniego delle patenti di guida (art. 120, decreto legislativo n. 285/1992);

autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi integrativi a livello di amministrazione (art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998 e dagli articoli 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale - comparto Ministeri sottoscritto il 9 gennaio 1997).

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato sen. prof. Ombretta Fumagalli Carulli, relativamente alle materie di competenza dei predetti uffici, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 51

00A1407

DECRETO 29 dicembre 1999.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato all'interno sen. dott. Severino Lavagnini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il sen. dott. Severino Lavagnini è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno sen. dott. Severino Lavagnini è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato sen. dott. Severino Lavagnini è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato sen. dott. Severino Lavagnini è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dell'Amministrazione civile e alla firma dei relativi provvedimenti.

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato sen. dott. Severino Lavagnini, relativamente alle materie di competenza della Direzione generale dell'Amministrazione civile, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 49

00A1408

DECRETO 29 dicembre 1999.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato all'interno sen. dott. Alberto Gaetano Maritati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il sen. dott. Alberto Gaetano Maritati è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno sen. dott. Alberto Gaetano Maritati è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato sen. dott. Maritati è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate all'art. 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato sen. dott. Alberto Gaetano Maritati è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale dei servizi civili, dell'Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche e, inotre, dell'Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati nonché alla firma dei relativi provvedimenti.

Art. 3.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato sen. dott. Maritati, relativamente alle materie di competenza dei predetti uffici, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 29 dicembre 1999

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 50

00A1409

DECRETO 30 dicembre 1999.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato all'interno prof. Franco Barberi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato all'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1999 con il quale è stato conferito al Ministro dell'interno l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 con il quale il Ministro dell'interno, a decorrere dal 22 dicembre 1999, viene delegato ad esercitare, anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato, con esclusione per quest'ultimo del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla medesima legge n. 225; la pianificazione di emergenza e l'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile; i rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile previa intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile;

Ritenuto di esercitare le funzioni delgate dal Presidente del Consiglio a decorrere dal 22 dicembre 1999 con il predetto decreto 29 dicembre 1999 per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Ritenuto, altresì di delegare al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi la trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato all'interno prof. Franco Barberi è delegato — in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire — ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi è delegata altresì la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie di seguito indicate, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi è delegato alla trattazione degli affari di competenza della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi e alla firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati:

la nomina dei rappresentanti del personale, nonché di un ispettore regionale o interregionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo (art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 630/1959);

i provvedimenti di istituzione, soppressione e trasformazione dei distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 8, legge n. 996/1970);

i provvedimenti per l'istituzione dei servizi antincendi presso gli aeroporti non compresi nella tabella *A* allegata alla legge n. 930/1980.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi è attribuito l'esercizio di tutte le funzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delegato al Ministro dell'interno a decorrere dal 22 dicembre 1999 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge n. 225/1992.

Il Sottosegretario esercita, inoltre, le ulteriori funzioni indicate nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1999, relative:

a) alla pianificazione di emergenza e all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

b) ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attività di protezione civile, previa intesa con il Ministro degli affari esteri e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attività scientifiche interessanti la protezione civile.

Art. 4.

Al Sottosegretario di Stato sono altresì delegati i provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 5.

Viene altresì delegata al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 30 dicembre 1999

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 29

00A1410

DECRETO 16 gennaio 2000.

Individuazione nella prefettura dell'ufficio periferico del Ministero dell'interno competente a ricevere il rapporto per le violazioni depenalizzate.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, a norma del quale, in relazione alla disposta depenalizzazione di reati minori, i Ministeri competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate provvedono alla individuazione dei propri uffici, anche periferici, ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Considerato che a tale adempimento si provvede con decreto del Ministro competente, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Considerato che il Ministero dell'interno è da ritenersi, in relazione alle attribuzioni e ai compiti allo stesso demandati, competente ad applicare le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi di cui:

all'art. 1-*bis* del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

agli articoli 26, 46 e 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

agli articoli 15, 23 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;

all'art. 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

all'art. 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;

all'art. 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

all'art. 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

all'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

all'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

agli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

all'art. 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

all'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Decreta:

1. È individuato nella prefettura l'ufficio periferico del Ministero dell'interno competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi di cui ai provvedimenti di legge indicati in premessa.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 gennaio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A1319

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 gennaio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 3.508 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° dicembre 1999 e scadenza 1° dicembre 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocarnento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

99A1384

DECRETO 26 gennaio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 3.508 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto, 22 settembre, 26 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° maggio 1999 e scadenza 1° novembre 2009, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 maggio 1999.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma del decreto ministeriale 25 giugno 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° novembre 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 maggio 1999, entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 25 maggio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 gennaio 2000 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto del 25 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della diciassettesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 25 maggio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

99A1385

DECRETO 26 gennaio 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del Tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 3.508 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 29 dicembre 1999, 10 gennaio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 dicembre 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 dicembre 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare e pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 2000.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A1386

DECRETO 26 gennaio 2000.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 3.508 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 15 gennaio 2000 e scadenza 15 gennaio 2003, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del

capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 luglio 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 31 gennaio 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 gennaio 2000.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno

soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 2 febbraio 2000 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per diciotto giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

In applicazione dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro: AMATO

00A1387

DECRETO 7 febbraio 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni relativi all'emissione del 31 gennaio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 21 gennaio 2000 che ha disposto per il 31 gennaio 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 gennaio 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a € 98,25.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934

dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 212.152.806.542 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 luglio 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a € 97,53.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A1403

DECRETO 7 febbraio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 febbraio 2000 è pari a 4.525 miliardi di lire (pari a 2.337 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 febbraio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 febbraio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A1404

DECRETO 7 febbraio 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 febbraio 2000 è pari a 4.525 miliardi di lire (pari a 2.337 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 febbraio 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 febbraio 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 febbraio 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A1405

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 dicembre 1999.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale per l'anno 2000.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria:

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1999, con il quale la suddetta quota è stata fissata in L. 18.200 a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1998, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella EI 3), è aumentato, rispetto al 1997, dell'1,8 per cento:

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2000, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 18.500.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

00A1388

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 novembre 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» nei valori di L. 800 - € 0,41 e di L. 1000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il

termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1999, due francobolli ordinari appartenenti alle serie in parola dei quali uno da dedicare ad alcuni simboli tradizionali del Natale e uno ad un'opera di Dosso Dossi;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1999, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dei quali uno dedicato ad alcuni simboli tradizionali del Natale, nel valore di L. 800 - € 0,41 e uno ad un'opera di Dosso Dossi, nel valore di L. 1.000 - € 0,52.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valori «L. 40.000» «€ 20,66» per il francobollo di L. 800 - € 0,41 e «L. 50.000» «€ 25,82» per il francobollo di L. 1.000 - € 0,52.

La vignetta del valore di L. 800 - € 0,41 raffigura Babbo Natale con la renna e la slitta piena di regali, in un caratteristico paesaggio artico. Completano il francobollo la leggenda «NATALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

La vignetta del valore di L. 1.000 - € 0,52 riproduce il dipinto «Natività» di Dosso Dossi, eseguito nel 1517-18 circa, conservato presso la Galleria Borghese, in Roma. Completano il francobollo le leggende «NATALE», «DOSSO DOSSI - NATIVITÀ» e «GALLERIA BORGHESE - ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000» «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A1320

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 gennaio 2000.

Rettifica al decreto interministeriale 4 agosto 1999 concernente: «Determinazione ai sensi dell'art. 41, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare il titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1999, recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti stessi da parte dei produttori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche all'art. 5, comma 2, e al punto 2 dell'allegato tecnico del citato decreto interministeriale 4 agosto 1999, al fine di correggere gli errori materiali evidenziatisi;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto interministeriale 4 agosto 1999 recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché delle condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 2, le parole «secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato» sono sostituite con «secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato»;

b) al punto 2 dell'allegato, la tabella riportata dopo il primo capoverso è così sostituita:

Frazioni estranee in peso	% Corrispettivo	Oneri smaltimento
—	—	—
Sino al 3%	100%	Conai/Coreve
Dal 3,1 sino al 5%	50%	Convenzionato
Oltre il 5%	0	Convenzionato

Roma, 27 gennaio 2000

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

00A1321

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.C., in Roma, unità di Roma. (Decreto n. 27401).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale, della ditta S.r.l. M.R.C.;

Visto il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1988 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 novembre 1988, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. M.R.C., con sede in Roma, unità di Roma (NID 9912RM0055), per un massimo di 2 unità lavorative in CISG, per il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1122

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Giorno, in Milano, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 27402).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 1998 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Editrice Il Giorno;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibiità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Giorno, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 8 unità lavorative in CISG, (7 prepensionabili), e Roma, per un massimo di 3 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabile), per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1123

DECRETO 25 novembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Giorno, in Milano, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 27403).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 1998 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Editrice Il Giorno;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibiità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Giorno, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 7 unità lavorative in CISG (6 prepensionabili), Roma, per un massimo di 4 unità lavorative in CIGS (1 prepensionabile), per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1124

DECRETO 25 novembre 1999.

Autorizzazione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SKF Industrie, in Torino, unità di Massa. (Decreto n. 27404).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del benificio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. SKF Industrie inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 4 marzo 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrale del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 21 dicembre 1998 stabilisce per un periodo di 22 mesi, decorrente dal 1° marzo 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria meccanica applicato — a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori, pari a 189 unità, su un organico complessivo di 5.196 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 29 febbraio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SKF Industrie, con sede in Torino, unità di Massa (NID 9909000001), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 189 unità, su un organico complessivo di 5196 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SKF Industrie, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1125

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni nell'area del comune di Melfi. (Decreto n. 27405).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del spracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 25 maggio 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni nell'area del comune di Melfi (Potenza).

Impresa impegnata nei lavori relativi alla realizzazione delle opere strutturali del costruendo termodistruttore di Melfi-Piatta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1126

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni nell'area del comune del Vastese in provincia di Chieti e zone limitrofe. (Decreto n. 27406).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del spracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 maggio 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni nell'area del comune del Vastese in provincia di Chieti e zone limitrofe.

Imprese impegnate nella realizzazione del raddopio della linea ferroviaria Ancona-Bari (tratta Porto di Vasto e Vasto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1127

DECRETO 29 novembre 1999.

Accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni nell'area del comune di Rossano Calabro. (Decreto n. 27407).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del spracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 23 dicembre 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni nell'area del comune di Rossano Calabro (Cosenza).

Imprese impegnate nei lavori di costruzione della casa circondariale di Rossano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1128

DECRETO 1° dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia, in Borgosesia, unità di Borgosesia. (Decreto n. 27463).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, dalla ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli).

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1129

DECRETO 1° dicembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Sasib Food Machinery MV, in San Bonifacio, unità di Rovereto. (Decreto n. 27464).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 giugno 1999 al 14 giugno 2000, dalla ditta S.p.a. Sasib Food Machinery MV;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 giugno 1999 al 14 giugno 2000, della ditta S.p.a. Sasib Food Machinery MV, con sede in San Bonifacio (Verona), unità di Rovereto (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1130

DECRETO 1° dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.r.l. Sidersettimo, in Brescia, unità di Sidersettimo. (Decreto n. 27465).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 7 giugno 1999 al 30 settembre 1999, dalla ditta S.r.l. Sidersettimo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 giugno 1999 al 30 settembre 1999, della ditta S.r.l. Sidersettimo, con sede in Brescia, unità di Sidersettimo (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1131

DECRETO 1° dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Grafiche editoriali Padane, in Busto Arsizio, unità di Cremona. (Decreto n. 27466).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. Grafiche editoriali padane;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. Grafiche editoriali padane, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1132

DECRETO 1° dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. R.D.B., in Pontenure, unità di Casei Gerola. (Decreto n. 27467).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 16 agosto 1999 al 15 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. R.D.B.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 16 agosto 1999 al 15 agosto 2000, dalla ditta S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza), unità di Casei Gerola (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1133

DECRETO 3 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grafiche editoriali padane, in Busto Arsizio, unità di Cremona. (Decreto n. 27470).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Grafiche editoriali padane, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grafiche editoriali padane, con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Cremona, (NID 9903CR0007), per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1999 con decorrenza 30 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente, normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1134

DECRETO 3 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia, in Borgosesia, unità di Borgosesia. (Decreto n. 27471).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia;

Vista l'istanza della suddetta ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), (NID 9901VC0006) per un massimo di 80 unità lavorative, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 11 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1135

DECRETO 3 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasib Food Machinery MV, in San Bonifacio, unità di Rovereto. (Decreto n. 27472).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sasib Food Machinery MV, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale dadato 1° dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sasib Food Machinery MV, con sede in San Bonifacio (Verona), unità di Rovereto (Trento), (NID 9905TN0025), per un massimo di 50 unità lavorative, per il periodo dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1999 con decorrenza 15 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente, normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1136

DECRETO 3 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sidersettimo, in Brescia, unità di Sidersettimo. (Decreto n. 27473).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Sidersettimo, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sidersettimo, con sede in Brescia, unità di Sidersettimo (Torino), (NID 9901TO0055), per un massimo di 140 unità lavorative, per il periodo dal 7 giugno 1999 al 30 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1999 con decorrenza 7 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1137

DECRETO 3 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B., in Pontenure, unità di Casei Gerola. (Decreto n. 27474).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. R.D.B., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1º dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1º dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza), unità di Casei Gerola (Pavia), (NID 9903PV0010), per un massimo di 23 unità lavorative, per il periodo dal 16 agosto 1999 al 15 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999 con decorrenza 16 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente, normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1138

DECRETO 3 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Black & Decker Italia, in Molteno, unità di Molteno. (Decreto n. 27475).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Black & Decker Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 novembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Black & Decker Italia, con sede in Molteno (Lecco), unità di Molteno (Lecco) (NID 9803LC0015) per un massimo di 279 unità lavorative per il periodo dal 21 marzo 1999 al 20 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1999 con decorrenza 21 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento a periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1139

DECRETO 3 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICLA Costruzioni generali, in Napoli, unità di Calcinato - Ponte S. Marco, Cellole, Cosenza - deposito ferroviario, Fiume Basento, Muro Lucano - Baragiano - Potenza zona ferroviaria, Napoli uffici di sede, Napoli, via Stadera - Lifrano Lago Patria, Perugia, Rovereto, Serino e Calitri, Terni e Uffici di Roma. (Decreto n. 27476).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ICLA Costruzioni Generali, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 9 novembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICLA Costruzioni generali, con sede in Napoli e unità di:

Calcinato - Ponte S. Marco (Brescia) (NID 9903BS0155), per un massimo di 12 unità lavorative;

Cellole (Caserta) (NID 9915CE0001), per un massimo di 2 unità lavorative;

Cosenza - deposito ferroviario (NID 9918CS0017), per un massimo di 9 unità lavorative;

Fiume Basento (Matera) (NID 9917MT0002), per un massimo di 22 unità lavorative;

Muro Lucano - Baragiano - Potenza zona ferr. (Potenza) (NID 9917PZ0004), per un massimo di 11 unità lavorative;

Napoli, uffici di sede - Napoli, via Stadera - Lufrano Lago Patria (Napoli) (NID 9915NA0040), per un massimo di 21 unità lavorative;

Perugia - Casa circondariale (NID 9904PG0008), per un massimo di 10 unità lavorative;

Rovereto (Trento) (NID 9905TN0022), per un massimo di 16 unità lavorative;

Serino e Calitri (Avellino) (NID 9915AV0011), per un massimo di 12 unità lavorative;

Terni (NID 9910TR0007), per un massimo di 2 unità lavorative;

Uffici di Roma (NID 9912RM0065), per un massimo di 44 unità lavorative,

per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 9 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1140

DECRETO 3 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, in Salerno, unità di Salerno. (Decreto n. 27477).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 9 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno, unità di Salerno (NID 9915SA0022), per un massimo di 42 unità lavorative, per il periodo dal 9 settembre 1999 all'8 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1999 con decorrenza 9 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1141

DECRETO 3 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, in Benevento, unità di Benevento. (Decreto n. 27478).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 maggio 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali datato 14 giugno 1996, con il quale la società S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, in Benevento, è stata posta in liquidazione coatta amministativa;

Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 2 agosto 1999;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Benevento, con sede in Benevento, unità di Benevento (NID 9915BN0002), per un massimo di 23 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1999 al 1° febbraio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 2 febbraio 2000 al 1° agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1142

DECRETO 3 dicembre 1999.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, in Milano, unità nazionali. (Decreto n. 27479).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Egidio Galbani, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 27 maggio 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavorarori dipendenti dalla S.p.a. Egidio Galbani, con sede in Milano, unità nazionali, secondo quanto riportato negli allegati prospetti che fanno parte integrante del presente provvedimento, per un massimo di 87 unità lavorative, per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

GALBANI

CIGS 2º semestre 1º aprile 1998-30 settembre 1998

Provincia	Deposito	Aprile 1998 in CIGS	Maggio 1998 in CIGS	Giugno 1998 in CIGS	Luglio 1998 in CIGS	Agosto 1998 in CIGS	Settembre 1998 in CIGS
			Regione Abruzzo				
Chieti	S. Giovanni Teatino	0	1	1	1	1	1
Teramo	Teramo	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 2
			Regione Basilicata				
Matera	Matera	1	1	1	0	0	0
Potenza	Potenza	3	3	2	2	2	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 4
			Regione Calabria				
Cosenza	Rende	0	0	0	0	0	2
Catanzaro	Settingiano	0	0	0	4	4	4
							Totale dipendenti in CIGS n. 6
			Regione Campania				
Benevento	Benevento	1	1	1	1	1	1
Napoli	Napoli	11	10	11	11	11	11
Salerno	Salerno	3	3	3	3	3	3
Salerno	Nocera	2	2	2	2	2	2
Salerno	Vibonati	1	1	1	0	0	0
							Totale dipendenti in CIGS n. 18
			Regione Friuli-Venezia Giulia				
Udine	Tavagnacco	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 1
			Regione Lazio				
Latina	Formia	3	3	3	2	2	2
Latina	Latina	0	0	0	0	0	0
Roma	Roma	0	0	0	0	0	2
							Totale dipendenti in CIGS n. 5
			Regione Liguria				
Genova	Genova	5	5	5	4	4	4
Imperia	Taggia	0	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 6
			Regione Molise				
Campobasso	Campobasso	2	2	2	2	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 2

Provincia	Deposito	Aprile 1998 in CIGS	Maggio 1998 in CIGS	Giugno 1998 in CIGS	Luglio 1998 in CIGS	Agosto 1998 in CIGS	Settembre 1998 in CIGS
			Regione Puglia				
Bari	Barletta	2	2	2	2	2	2
Bari	Modugno	1	1	1	1	1	1
Brindisi	Brindisi	2	2	1	1	1	1
Foggia	Foggia	1	1	1	1	1	1
Lecce	Lecce	6	6	6	4	4	4
Taranto	Taranto	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 12
			Regione Sardegna				
Cagliari	Cagliari	5	5	6	5	5	5
Nuoro	Lanusei	1	0	0	0	0	0
							Totale dipendenti in CIGS n. 7
			Regione Sicilia				
Agrigento	Sciacca	0	0	1	2	2	2
Caltanissetta	Caltanissetta	0	0	1	1	1	1
Caltanissetta	Gela	0	0	0	0	0	1
Catania	Misterbianco	0	0	3	4	4	4
Palermo	Villabate	2	2	2	2	2	2
Siracusa	Siracusa	0	0	0	2	1	2
Trapani	Trapani	0	2	2	2	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 13
			Regione Toscana				
Lucca	Capannori	0	0	1	1	1	1
Massa Carrara	Massa	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 2
			Regione Trentino-Alto Adige				
Trento	Trento	1	1	1	1	1	1
							Totale dipendenti in CIGS n. 1
			Regione Umbria				
Perugia	Perugia	1	1	1	1	0	0
							Totale dipendenti in CIGS n. 1
			Regione Veneto				
Padova	Limena	0	0	0	0	0	1
Rovigo	Rovigo	1	1	1	1	1	1
Venezia	Meolo	0	0	1	1	1	1
Vicenza	Vicenza	6	5	5	4	4	4
							Totale dipendenti in CIGS n. 9

00A1143

DECRETO 3 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro sud mensa c/o Fosfotec, in Milano, unità di Crotone. (Decreto n. 27480).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 23, comma 1, della legge n. 155/1981;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione dei benefici di cui ai commi 2 e 4, a fronte dei limiti posti dal successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, registrato dalla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237;

Vista l'istanza della società Pellegrini centro sud S.p.a. mensa c/o stabilimento Fosfotec di Crotone, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro, come da protocollo della stessa, in data 12 aprile 1994, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione dell'orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il provvedimento n. 113806 del 20 dicembre 1995, di reiezione della precitata istanza, in quanto «il ricorso alla riduzione di orario riguardava solo i lavoratori dichiarati strutturalmente esuberanti (5 unità), con equivalenza tra esubero stesso e personale posto in solidarietà»;

Vista l'istanza di riesame avverso il citato provvedimento negativo, presentato dalla suddetta società;

Visto il provvedimento n. 103906 del 7 maggio 1996, con il quale, in sede di riesame, sono state riconfermate le motivazioni alla base della reiezione dell'istanza aziendale;

Visto il ricorso, presentato al TAR del Lazio dalla società Pellegrini centro sud avverso il suddetto provvedimento n. 103906 del 7 maggio 1996;

Ritenuto, a seguito del predetto ricorso, di dover riesaminare l'istanza aziendale;

Considerato che, dall'esame della documentazione istruttoria è emerso che gli esuberi, inizialmente dichiarati in cinque unità, ammontavano in effetti a tre lavoratori, il cui licenziamento è stato scongiurato mediante il ricorso al contratto di solidarietà, che ha coinvolto l'intero organico dell'unità produttiva interessata, pari a cinque lavoratori;

Ritenuto che i predetti elementi di valutazione consentono di superare le motivazioni, in base alle quali è stato adottato il provvedimento di reiezione dell'istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale, presentata dalla società in questione;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 10 marzo 1994 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 15 marzo 1994, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore pubblici esercizi applicato — a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità su un organico complessivo di 668 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro sud mensa c/o Fosfotec, con sede in Milano, unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, su un organico complessivo di 668 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pellegrini centro sud mensa c/o Fosfotec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1144

DECRETO 3 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dalla S.r.l. Lotus Italia, in Aprilia, unità di Aprilia. (Decreto n. 27481).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Lotus Italia inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 11 agosto 1998, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 luglio 1998, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° settembre 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato — a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 26 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lotus Italia, con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina) (NID 9912LT0036) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lotus Italia a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1145

DECRETO 21 dicembre 1999.

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dalla S.r.l. Geoservices, in San Donato Milanese, unità di San Donato Milanese. (Decreto n. 27568).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Geoservices tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geoservices, con sede San Donato Milanese (Milano), unità di San Donato Milanese (Milano) (NID 9903MI0122), per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1° febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1999 con decorrenza 2 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

00A1169

DECRETO 21 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.r.l. Geoservices, in San Donato Milanese, unità di San Donato Milanese. (Decreto n. 27567).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1° agosto 2000, dalla ditta S.r.l. Geoservices;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 agosto 1999 al 1° agosto 2000, della ditta S.r.l. Geoservices, con sede in San Donato Milanese (Milano), unità di San Donato Milanese (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1170

DECRETO 22 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, in Priolo Gargallo, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 27569).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 2 aprile 1999 con il quale è stato approvato, per soli 6 mesi a decorrere dal 1° settembre 1998, il programma di crisi aziendale della società S.p.a. Industrie meccaniche siciliane;

Visto il decreto ministeriale n. 26010 del 2 aprile 1999, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999;

Vista l'istanza contenente la proroga del programma di crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 31 agosto 1999, dalla ditta S.p.a. Industrie meccaniche siciliane;

Visto il decreto ministeriale datato 7 luglio 1999, con il quale è stata approvata la proroga del programma di crisi aziendale della ditta di cui trattasi, per il periodo 1° marzo 1999-31 agosto 1999;

Considerato che in data 27 maggio 1999 la società in questione e stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, cessio bonorum;

Considerato che la società ha comunque portato avanti il piano di risanamento di crisi aziendale, oggetto dell'approvazione di cui al citato decreto ministeriale 2 aprile 1999;

Ritenuto pertanto di annullare e sostituire il predetto decreto ministeriale del 7 luglio 1999 e, conseguentemente, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata, limitatamente al 1° marzo 1999-26 maggio 1999;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa riportate è approvato il programma per crisi aziendale, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 26 maggio 1999, della ditta S.p.a. Industrie meccaniche siciliane, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Priolo Gargallo (Siracusa).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 luglio 1999, n. 26568.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1171

DECRETO 22 dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.c. a r.l. Novacoop, in Galliate, unità di Trino Vercellese. (Decreto n. 27570).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000, dalla ditta S.c.a.r.l. Novacoop;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 1999;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2000, della ditta S.c. ar.l. Novacoop, sede in Galliate (Novara), unità di Trino Vercellese (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1172

DECRETO 22 dicembre 1999.

Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.r.l. Biomedica Foscama, in Ferentino, unità di Ferentino. (Decreto n. 27571).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 23 agosto 1999 al 22 aprile 2000, dalla ditta S.r.l. Biomedica Foscama;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 agosto 1999 al 22 aprile 2000, della ditta S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1173

DECRETO 22 dicembre 1999.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, nei confronti della ditta S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, in Roma, unità di Arezzo, Roma e Trieste. (Decreto n. 27572).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 2 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.c a r.l. Società cooperativa Gran Sasso;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 1° giugno 1999 al 30 novembre 1999, nei confronti della ditta S.c. a r.l. Società cooperativa Gran Sasso, con sede in Roma, unità di Arezzo, Roma e Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1174

DECRETO 22 dicembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Sinterama Tespiana Associate, in Sandigliano, unità di S. Angelo Lodigiano. (Decreto n. 27573).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2001, dalla ditta S.r.l. Sinterama Tespiana Associate;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2001, della ditta S.r.l. Sinterama Tespiana Associate, con sede in Sandigliano (Biella), unità di S. Angelo Lodigiano (Biella).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1175

DECRETO 22 dicembre 1999.

Approvazione del programma per ristrutturazione aziendale della ditta S.p.a. Manifattura di Legnano, in Legnano, unità di Cerro Maggiore. (Decreto n. 27574).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. Manifattura di Legnano;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1999 al 28 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano), unità di Cerro Maggiore (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1176

DECRETO 22 dicembre 1999.

Approvazione del programma per riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Conflevante, in Trani, unità di Trani. (Decreto n. 27575).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, dalla ditta S.r.l. Conflevante;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2000, della ditta S.r.l. Conflevante, con sede in Trani (Bari), unità di Trani (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A1177

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 28 dicembre 1999.

Vincolo paesaggistico imposto su parte dell'area urbana del comune di Pozzallo.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI
E PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il D.A. n. 5006 del 7 gennaio 1995 con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Esaminati i verbali del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte delle aree urbane del comune di Pozzallo;

Accertato che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo del comune di Pozzallo dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Vista la nota n. 8426/848/98/1 dell'11 novembre 1998 dell'ufficio tecnico erariale di Ragusa, con la quale si comunica che nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico non esistono località riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13 della legge n. 1497/1939, bensì ricadono le pertinenze demaniali appresso indicate:

Beni patrimoniali dello Stato.

1) Scheda n. 77: Arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie di circa mq 8380,60. Ubicato in località Raganzino è riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 18, particella 210, 211, 212, 234, 236, ed aree già destinate a sedi stradali.

Utilizzato in parte dal comune di Pozzallo, unitamente alle aree patrimoniali limitrofe, è in atto sistemato a viabilità, piazzette pavimentate con mattonelle di asfalto ed alberate e bambinopoli. Sulla predetta area patrimoniale insiste, altresì, un chiosco in muratura della superficie di circa mq 20.

2) Scheda n. 62: arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie di circa mq 760.

Ubicato in località Raganzino, via Studi, è riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 18, particella 235.

Il predetto compendio è utilizzato dal comune di Pozzallo unitamente alle aree patrimoniali limitrofe, ed in atto sistemato a piazzetta, pavimentata con mattonelle di asfalto ed alberata ai lati.

3) Scheda n. 156: Arenile ad est dell'abitato, della superficie di mq 1.233.

Ubicato lungo il litorale Pietre Nere a fronte della via Mario Rapisardi è riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 16, particella 593 e foglio 14, particella 982; quest'ultima interessata solo in parte dalla proposta di vincolo *de quo.*

Utilizzato dal comune di Pozzallo per ampliamento di sedi stradali, è in atto sistemato a marciapiede e verde pubblico.

Demanio pubblico marittimo.

Arenile demaniale riportato in catasto alla partita n. 227 in ditta:

Demanio dello Stato ramo marina mercantile:

foglio 14, particella 522 - porzione;

foglio 16, particella 562;

foglio 17, particelle 945, 947, 978;

foglio 18, particella 46 - porzione.

Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, che sono pervenute nei termini e precisamente:

1) osservazioni presentate da alcuni consiglieri nella seduta del consiglio comunale di Pozzallo del 10 dicembre 1998, nel corso della quale è stato osservato che la nuova proposta di vincolo sulle aree urbane di Pozzallo ha accolto in parte le osservazioni e opposizioni presentate dal comune in occasione della prima proposta di vincolo, ma la commissione BB.NN.PP., pur diminuendo l'area da vincolare, ha «ingabbiato» ancora gran parte del centro urbano di Pozzallo.

Inoltre si manifestano perplessità circa la composizione dell'attuale commissione BB.NN.PP., alle riunioni della quale dovrebbe partecipare di diritto il sindaco, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 1497/1939.

A questo riguardo, nel dibattito è stato affermato che la composizione della commissione è legittima, perché conforme al dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, che ha modificato l'art. 2 della legge n. 1497/1939. È stato anche sostenuto che la nuova proposta di vincolo paesaggistico è abbastanza razionale, in quanto la soprintendenza ha in tal modo cercato di recepire le reali esigenze del paese, dell'amministrazione e delle forze sociali e politiche, che in occasione della precedente proposta di vincolo, poi rigettata dall'amministrazione regionale, si erano fatte portavoce di una vibrata protesta; è quindi preferibile instaurare un dialogo schietto e sereno con la soprintendenza, perché il vero problema da affrontare non è tanto quello del vincolo in sè, quanto la sua gestione, che va regolamentata. In tal senso bisognerebbe stilare un protocollo di intesa con la soprintendenza che disciplini la gestione del vincolo paesaggistico.

Su tale protocollo di intesa è intervenuto anche il sindaco di Pozzallo, che con nota n. 25065 del 30 dicembre 1998 ha articolatamente rappresentato le modalità di un rapporto comune finalizzato alla gestione della tutela paesistica dell'area in esame e i contenuti della stessa, riportati alle varie tipologie edilizie degli interventi da realizzare;

2) sig. Gerratana Giuseppe, che con nota dell'11 dicembre 1998 fa presente di essere proprietario di un'area urbana, ancora inedificata, annotata in catasto al foglio 13, part. 12, posta in fregio alla via Sila e confinante, tra l'altro, anche con l'area interessata dalla ex distilleria Giuffrida. Detta area, normata come z.t.o. «B» del vigente P.R.G. di Pozzallo, è esattamente posta a confine con l'antico muro di cinta da sempre esistente a delimitazione della predetta fabbrica di alcool.

Secondo l'opponente, nell'indicazione del perimetro del vincolo allegata alla proposta di cui in epigrafe, si afferma che è sottoposta a vincolo paesaggistico «la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle Ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini», mentre nella tavola di visualizzazione del vincolo, in difformità a quanto sopra spiegato la linea verde identificativa del perimetro dell'area in questione non segue il muro di cinta ori-

ginario, ma ingloba, per evidente errore materiale, anche l'area sopra descritta. Stante la divergenza riscontrabile tra la descrizione del perimetro e la sua visualizzazione si fa anche osservare che la prima, laddove fa riferimento all'andamento del muro di cinta della distilleria appare logica e razionale, mentre la seconda che ricomprende all'interno dell'area da assoggettare a vincolo anche un'area diversa ed estranea appare oltretutto non sorretta da alcuna ragione.

Per quanto sopra, non essendo l'area di proprietà dell'esponente, così come descritta, una pertinenza della fabbrica di alcool, né trovandosi ubicata all'interno del muro di cinta originario della fabbrica stessa, si chiede che si provveda alla correzione degli elaborati grafici, così che risulti anche graficamente l'estraneità dell'area in esame alla zona per la quale è stato proposto il vincolo ex legge n. 1497/1939.

Viste le controdeduzioni alle opposizioni rese dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, che, con nota n. 1977 del 21 giugno 1999, ha rilevato che le argomentazioni dell'amministrazione comunale di Pozzallo non sono una formale opposizione al vincolo, ma si risolvono in un dibattito del consiglio comunale del comune di Pozzallo circa la proposta della commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa.

Il consiglio comunale di Pozzallo ha auspicato migliori momenti di dialogo con la soprintendenza riconducibili alla stipula di un apposito protocollo di intesa, che disciplini (con i contenuti esplicitati dal sindaco di Pozzallo) la gestione del vincolo paesaggistico, la cui legittimità non viene in sostanza revocata in dubbio.

In realtà, nel sistema della legge n. 1497/1939, l'imposizione del vincolo paesaggistico non si risolve nella proibizione assoluta di qualsiasi attività nella zona interessata, ma determina soltanto l'onere di sottoporre il progetto all'esame della soprintendenza per la necessaria preventiva autorizzazione, onde far verificare all'autorità a ciò deputata la compatibilità o meno di una determinata iniziativa con la conservazione del patrimonio ambientale tutelato dalla legge (T.A.R. Toscana, 24 dicembre 1982, n. 414, T.A.R., 1983, I, 613; T.A.R. Umbria, 18 aprile 1985, n. 90, T.A.R., 1985, I, 2341).

Da ciò discende che è la stessa legge a porre le basi di un dialogo tra l'ente preposto alla gestione del vincolo e tutti coloro che sono interessati alla sua pratica applicazione, attuando, per quanto possibile, quel contemperamento previsto dall'art. 9, primo comma, del regio decreto n. 1357/1940. Per tale motivo le preoccupazioni manifestate dai consiglieri comunali di Pozzallo appaiono del tutto prive di fondamento.

Si conferma che con l'entrata in vigore dell'art. 31, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, non ha più ragione di essere la convocazione del sindaco alle riunioni della commissione BB.NN.PP., precedentemente prevista dall'art. 2 della legge n. 1497/1939.

Per quanto concerne l'osservazione presentata dal sig. Giuseppe Gerratana si rappresenta che l'area proprietà del Gerratana è ricompresa nella zona da assoggettare a vincolo, perché da un sopralluogo recentemente effettuato da parte del personale tecnico della soprintendenza, è emerso chiaramente che la proprietà in questione costituiva una via d'accesso laterale al cortile interno della fabbrica, come ben può evincersi dalla planimetria catastale, e dall'esistenza di un muro in blocchi di calcare a chiusura del varco, di recente realizzazione, che non fa venir meno il rapporto pertinenziale tra la fabbrica e i corpi di fabbrica perimetrali, che sono realizzati con la stessa tecnica costruttiva e gli stessi materiali del muro di cinta della fabbrica.

Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono congrue e sufficienti e testimoniano pienamente la sussistenza di un ambiente urbano singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di mirate forme di tutela che impediscano all'area in questione e ai suoi valori di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Rilevato che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale del 23 luglio 1998 necessita di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validità della proposta medesima;

Rilevato altresì che dall'esame dei verbali delle sedute della suddetta commissione contenenti la proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Pozzallo, si sono riscontrate alcune incongruenze che, però, non invalidano la proposta medesima così come esplicitata nei verbali della commissione anzidetta datati 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998, i quali, insieme alla relazione tecnica, formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato, in particolare che nella descrizione della perimetrazione di cui al verbale del 23 luglio 1998 si legge che «È sottoposto, altresì al vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza ....» senza che sia specificata alcuna motivazione che sorregga detta proposta;

Rilevato, altresì, che nel verbale di sopralluogo del 26 giugno 1998 la commissione ha manifestato la volontà di non sottoporre a vincolo paesaggistico la zona circostante la «Villa Tedeschi», mentre nella successiva seduta del 23 luglio 1998 viene espressa al contrario la volontà di dichiarare il notevole interesse paesaggistico della stessa area, dando luogo pertanto ad un'evidente contraddizione interna del deliberato, in quanto non è dato, senza un'espressa specifica motivazione (assente nei verbali delle sedute suddette), assumere determinazioni contrastanti con l'iter logico procedimentale, seguito dall'organo collegiale, così come risulta dall'insieme delle sedute tenute dalla commissione BB.NN.PP. di Ragusa;

Ritenuto pertanto che l'assenza di motivazioni e la contraddizione interna sopra rilevate viziano di eccesso di potere per difetto di motivazione la proposta della commissione nelle parti sopra specificate;

Ritenuto che tali vizi non si riverberano sul resto delle determinazioni assunte nella proposta, che sono sorrette da autonoma, specifica e idonea motivazione *(vitiantur sed non vitiant).*

Ritenuto per le superiori ragioni, di dovere integrare e rettificare la proposta di vincolo paesistico in questione formulata dalla commissione, eliminando dalla stessa quelle parti che si palesano viziate e confermando per il resto la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico delle aree urbane di Pozzallo;

Ritenuto dunque di dovere integrare ed emendare la perimetrazione dell'area suddetta, che viene come segue modificata, riproducendo altresì l'elaborato grafico esplicativo, che nella forma corretta si allega al presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata di lettera «A» il perimetro di vincolo ha inizio dalla battigia allo sbocco del canale prosegue fino all'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere. Percorre via dell'Arno e poi via Torino in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli, il cui percorso segue in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Prosegue in direzione sud, comprendendo tutte le costruzioni sul confine destro della spiaggia Raganzino fino alla battigia;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che l'osservazione sollevata dal sig. Giuseppina Gerratana rimane assorbita e accolta dalla modifica apportata dalla proposta di vincolo in esame non essendo tra l'altro possibile integrare la motivazione di un atto amministrativo, qual è la proposta di vincolo paesaggistico, mediante strumenti formati o prodotti dopo la data dell'atto, così come sono il sopralluogo effettuato dalla soprintendenza nell'area della fabbrica di alcool o la planimetria catastale rilasciata; mentre gli argomenti forniti dal consiglio comunale di Pozzallo e dalla sua amministrazione comunale non incidono sulla legittimità della proposta, anche se contengono motivate istanze rivolte ad una migliore applicazione della tutela paesistica nell'area urbana, alle quali la competente soprintendenza non mancherà di apprestare la dovuta attenzione;

Considerato, quindi, nel confermare, con le modifiche sopra esplicitate, la proposta di vincolo in argomento e di dovere quindi fare proprie le motivazioni espresse nella proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali delle sedute del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 e nella relazione tecnica, documenti ai quali si rimanda e le cui copie sono allegate al presente decreto sub. «B», «C» e «D»;

Ritenuto pertanto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, in base alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, di cui ai verbali sopra indicati, alla relazione tecnica e alla perimetrazione come sopra descritta, che ha il suo riscontro cartografico nella planimetria sub. «A»;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza BB.CC.AA., per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente «parte delle aree urbane del comune di Pozzallo», descritta come in premessa la cui perimetrazione è riportata nella planimetria sub. «A», che insieme ai verbali del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alla copia dei verbali redatti nelle sedute del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alla relazione tecnica ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Pozzallo, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Pozzallo ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Pozzallo.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione sicialiana.

Palermo, 28 dicembre 1999

L'assessore: MORINELLO

ALLEGATO *A*

ALLEGATO *B*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELL'AREA URBANA DEL COMUNE DI POZZALLO

Verbale della Commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta del 1º giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 1º giugno 1998, alle ore 10,30, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA. siti in piazza Libertà n. 2, la Commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con D.A. n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-99, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. prot. 2833/Amm del 21 maggio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della Commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della Commissione:

dott. prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro tempore* della circoscrizione di Ragusa - Presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

ing. Angelo Trupia - membro aggregato - rappresentante del Distretto minerario di Catania;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario;

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - Direttore della Sezione beni paesaggistici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla Commissione.

Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti di cui sopra, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

2) presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Pozzallo;

(Omissis).

Si passa, quindi, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno che prevede il vincolo di parte delle aree urbane di Pozzallo.

L'arch. Caffo che introduce l'argomento, dopo aver esibito ai membri della Commissione la documentazione fotografica, dà lettura della relazione tecnica in cui sono esposte le ragioni giustificative del vincolo.

Il vincolo del centro urbano di Pozzallo ha avuto lo stesso iter di quello relativo al comune di Ispica: anche in questo caso si è avuta una proposta di vincolo non approvata dall'assessorato per le stesse motivazioni del vincolo di Ispica.

Anche per Pozzallo la Commissione ritiene che sia necessario visitare i luoghi da sottoporre a vincolo per determinarne la perimetrazione, valutando se sia possibile ed opportuno una revisione della proposta della soprintendenza, senza per questo lasciare impregiudicate le ragioni della tutela del sito.

Il sopralluogo si svolgerà, per decisione unanime dei membri della Commissione, il 16 giugno p.v. a conclusione della visita in comune di Ispica.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto:

dott. Voza Giuseppe - Presidente;

prof. Garofalo Filippo - componente;

arch. Cintolo Giovanni - componente;

ing. Trupia Angelo - membro aggregato;

sig.ra La Ferla Lidia - segretario.

ALLEGATO *C*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELLE AREE URBANE DI POZZALLO (RAGUSA)

Verbale del sopralluogo effettuato dalla Commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto in data 26 giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 26 giugno 1998 alle ore 9,30, presso il Loggiato del Sinatra in comune di Ispica, a seguito di convocazione del presidente dott. Giuseppe Voza con nota prot. n. 3323/AMM del 19 giugno 1998, inviato a ciascuno dei componenti della Commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con D.A. n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-99, ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare al sopralluogo i seguenti componenti della Commissione:

dott. prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro tempore* della circoscrizione di Ragusa - Presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

dott. Antonino Sallemi - rappresentante Distretto ripartimentale foreste di Ragusa - membro aggregato;

ing. Angelo Trupia - rappresentante Distretto minerario di Catania - membro aggregato;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario;

Partecipano, inoltre, al sopralluogo l'arch. Fulvia Caffo, direttore della Sezione II/PAU della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa e l'arch. C. Criscione, dirigente tecnico della Soprintendenza, per eventuali chiarimenti alla Commissione.

(Omissis).

Conclusa la visita a Ispica, la Commissione prosegue alla volta di Pozzallo per continuare il sopralluogo, così come stabilito in sede di riunione.

A Pozzallo la Commissione si porta nelle zone di periferia, lungo cui è stato segnato il perimetro del vincolo proposto per il centro urbano, per valutare se la presenza di esempi di fabbricati liberty nell'area sia così pregnante da giustificarne l'inclusione nel vincolo.

Si percorre, così, via Cattaneo, via Napoli, via Mazzini, via dell'Arno, via Galilei (in cui sporadici esempi di liberty sono presenti solo lungo il lato destro del percorso), fino a giungere a Villa Tedeschi, dove la Commissione si ferma a tirare le conclusioni del sopralluogo.

Anche in questo caso il presidente, confortato dal parere degli altri membri della Commissione, propone di rideterminare il perimetro del vincolo, fermandolo al percorso effettuato fino a via Galilei. Infatti, allargare la perimetrazione fino a ricoprendervi Villa Tedeschi è azzardato, perché mancano nell'area gli elementi giustificativi del

vincolo paesaggistico, in quanto ormai periferia integralmente degradata in cui non insistono elementi architettonici di pregio da sottoporre a tutela.

Villa Tedeschi, soggetta a vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939, non può essere inserita in un contesto paesaggistico ambientale, anche episodico, perché in questo caso, come commenta il prof. Garofalo, c'è solo l'oggetto della tutela mentre manca il contorno, il contesto paesaggistico in cui possa essere inserita come uno degli elementi di caratterizzazione e di qualificazione di questa parte del territorio cittadino.

Completata la visita, alle ore 12, il presidente ringrazia e saluta gli intervenuti al sopralluogo e fa rientro in sede.

Letto, approvato e sottoscritto:

dott. Voza Giuseppe - Presidente;

prof. Garofalo Filippo - componente;

arch. Cintolo Giovanni - componente;

ing. Trupia Angelo - membro aggregato;

dott. Sallemi Antonino - membro aggregato;

sig.ra La Ferla Lidia - segretario.

ALLEGATO *D*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELL'AREA URBANA DEL COMUNE DI POZZALLO

Verbale della Commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta del 23 luglio 1998

L'anno 1998, il giorno 23 luglio 1998 alle ore 10, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA. siti in piazza Libertà n. 2, la Commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con D.A. n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-99, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. prot. 3583/Amm del 14 luglio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della Commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.

(Omissis).

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della Commissione:

dott. prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali *pro tempore* della circoscrizione di Ragusa - Presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

ing. Gaetano Maltese - membro aggregato - rappresentante del Distretto minerario di Catania - delegato;

m.llo Cilio Salvatore - membro aggregato - rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa - delegato;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario;

Assiste alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - Direttore della Sezione beni paesaggistici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti.

Alle ore 10, il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la Commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di cui sopra, dichiara aperta la seduta invitando la Commissione all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di parte delle zone urbane del comune di Ispica.

(Omissis).

La Commissione passa, quindi, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di parte delle zone urbane del comune di Pozzallo, già ampiamente dibattuta nella precedente seduta della Commissione, nonché verificata attraverso il sopralluogo effettuato in data 26 giugno 1998.

Il Presidente, prima di procedere alla delibera, dà lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di emanazione del presente vincolo ed è allegata al presente verbale. Copia di essa e delle planimetrie con la perimetrazione del vincolo verranno anche depositate insieme al verbale presso gli uffici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.

A conclusione della suddetta lettura l'arch. Caffo si allontana dalla sala della riunione e la Commissione passa alla votazione sulla proposta di vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE

Proposta di vincolo di alcune aree del centro urbano di Pozzallo: il perimetro di vincolo ha inizio dalla battigia allo sbocco del canale ad est dell'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere si percorre via dell'Arno in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli, questa si percorre in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Si prosegue in direzione sud comprendendo tutte le costruzioni sul confine sinistro della spiaggia Raganzino fino alla battigia.

Si sottopone, altresì, alla tutela prevista dalla legge n. 1497/1939 l'area residua di pertineriza della Villa Tedeschi, definita tra via Rapisardi, via Cavour lo slargo o «Piazza Tedeschi» retrostante alla stessa villa, il muro di cinta di Villa Tedeschi ivi compreso l'area dell'Orto Botanico definita dal muro di cinta confinate con la stradella senza nome e via Martiri della Libertà, la perimetrazione comprende un tratto di via Scaro che si percorre in direzione sud, fino alla prima stradella che congiungendosi con via Rapisardi separa l'area delle case popolari con quella dell'area di servizio e delle costruzioni immediatamente prospicienti Villa Tedeschi. È sottoposto altresì a vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle Ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini.

Tutto ciò esaurito e condiviso, la Commissione all'unanimità;

Delibera:

Di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, così come descritto nella perimetrazione sopra riportata.

Il presidente, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto:

dott. Voza Giuseppe - Presidente;

prof. Garofalo Filippo - componente;

arch. Cintolo Giovanni - componente;

ing. Maltese Gaetano - membro aggregato;

m.llo Cilio Salvatore - membro aggregato;

sig.ra La Ferla Lidia - segretario.

REGIONE SICILIANA
SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO DI ALCUNE AREE DEL CENTRO URBANO DI POZZALLO AI SENSI DELLA LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree del centro urbano di Pozzallo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

Il patrimonio storico-architettonico-ambientale della città di Pozzallo, necessita di un immediato strumento di tutela in considerazione della gravità della situazione edificatoria che mal governata, rischia di stravolgere l'aspetto paesaggistico ed urbanistico della città, prima che venga ulteriormente distrutta, come in atto sta avvenendo, parecchia di quella architettura che rappresenta la memoria storica dell'insediamento, per lasciare posto a nuove unità edilizie prive di qualunque connotazione architettonica.

In conseguenza di tale situazione, questa Soprintendenza, ritiene improcrastinabile l'esigenza di sottoporre il centro abitato di Pozzallo, nella perimetrazione qui appresso indicata, a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, indispensabile strumento di tutela e salvaguardia sia dei valori panoramici, sia della qualità dell'architettura tradizionale, per la conservazione delle caratteristiche dell'impianto urbano e dei partiti architettonici, con il rispetto dei valori materici e cromatici tradizionali di fronti, coperture e finiture di tale patrimonio.

L'estensione del vincolo riguarda quella parte urbana che ha inizio dalle umili residenze dei pagliari che costituiscono il primitivo insediamento nel luogo, e continua con quella parte di città sorta in attuazione del piano di rifondazione del paese ordinato all'ingegnere Picardi, dalla monarchia borbonica per incrementare lo sviluppo del centro commerciale e portuale di Pozzallo, per continuare ancora in quell'altra parte di città sorta attorno alla torre Cabrera ed ai magazzini per opera delle famiglie più ricche del paese, quelle legate ai commerci e proprietarie dei bastimenti, che non trovando nel piano Picardi uno spazio in cui oggettivare le loro ambizioni urbanistiche fanno costruire i loro palazzi a partire dal 1860 in quello spazio enorme, metafisico, allora aperto sul mare che è l'odierna piazza Rimenbranza.

Quest'ultima parte di città sorta attorno alla torre e ai magazzini, fino a pochi anni fa definita zona di completamento nel P.R.G. vigente, quindi oggetto di numerosi interventi di sostituzione di quegli edifici con anonimi condominii, oggi, è stata perimetrata zona omogenea A, mentre, il nucleo originario del paese, quello dei «pagliari» con aggregazioni del tipo a sacco disposti in maniera organica, è stato perimetrato come zona omogenea Ba da integrare con piano particolareggiato non ancora affidato.

Appaiono evidenti i danni irreversibili al patrimonio storico, urbanistico e paesaggistico di cui è stato oggetto l'ambiente in questione, qui il concetto di ambiente, quello che individua nei complessi di cose immobili la doppia istanza: quella estetica e quella storica è stato già tradito una volta, e la stessa sorte si ravvisa per la parte rimanente del patrimonio architettonico.

L'ambiente urbano di Pozzallo presenta ancora, per la sua storia, delle valenze paesaggistiche degne di grande rispetto e di rigorosa tutela.

Il benessere derivante dai commerci, la ricca marineria locale, le industrie esistenti e la occupazione che ne scaturivano, avevano determinato un continuo rimodellamento di interi edifici, a volte di semplici facciate in stile liberty od ecclettico nei quali la capacità tecnica degli operatori si sposò con una esuberanza formale tipicamente meridionale dando luogo a pregevolissimi lavori degni di conservazione e della più attenta salvaguardia, così come necessita della conservazione degli impianti tipologici dei suoi edifici proprio nel rispetto dell'immagine storicizzata della città.

La perimetrazione del vincolo viene qui appresso descritta e indicata con la linea continua rossa e campitura gialla nelle allegate planimetrie 1:2000 e 1:25000.

PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI ALCUNE AREE DEL CENTRO URBANO DI POZZALLO AI SENSI DELLA LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939.

Perimetro di vincolo

Il perimetro di vincolo ha inizio dalla battigia allo sbocco del canale ad est dall'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere, si percorre via dell'Arno in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli; questa si percorre in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Si prosegue in direzione sud comprendendo tutte le costruzioni sul confine sinistro della spiaggia Raganzino fino alla battigia.

Si sottopone altresì alla tutela prevista dalla legge n. 1497/1939 l'area residua di pertinenza della villa Tedeschi, definita tra via Rapisardi, via Cavour lo slargo o «Piazza Tedeschi» retrostante alla stessa villa, il muro di cinta di Villa Tedeschi ivi compreso l'area dell'orto botanico definita dal muro di cinta confinante con la stradella senza nome e via Martiri della Libertà; la perimetrazione comprende un tratto di via Scaro che si percorre in direzione sud, fino alla prima stradella che congiungendosi con via Rapisardi separa l'area delle case popolari con quella dell'area di servizio e delle costruzioni immediatamente prospicienti Villa Tedeschi.

È sottoposta altresì a vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle Ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini.

00A1315

DECRETO ASSESSORIALE 28 dicembre 1999.

Vincolo paesaggistico imposto su parte dell'area urbana del comune di Ispica.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il D.A. n. 5006 del 7 gennaio 1995 con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Esaminati i verbali del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte delle aree urbane del comune di Ispica;

Accertato che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Ispica dal 29 settembre 1998 al 28 dicembre 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Vista la nota n. 8427/849/98/1 del 31 ottobre 1998 dell'ufficio tecnico erariale di Ragusa, con la quale si comunica che nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico non esistono località riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13 della legge n. 1497/1939, bensì ricade la pertirenza demaniale appresso indicata:

Beni patrimoniali dello Stato

Scheda n. 225: Fabbricato urbano (ex eredità giacente di Foca Giovanna).

Compendio ubicato in via S. Martino n. 11-13, angolo via dei Mille, località semicentrale dell'abitato, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 1005342 in ditta: demanio patrimoniale dello Stato, foglio 93, p.lla 754/1 via S. Martino n. 11, cat. C/6 cl. 3 mq 21 RC. L. 136.500, p.lla 754/2 via S. Martino n. 13, cat. A/4 cl. 1 vani 2 RC. L. 146.000;

Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane del comune di Ispica, che sono pervenute nei termini e precisamente:

1) consiglio comunale di Ispica che con nota n. 21006 del 6 ottobre 1998 osserva che:

la proposta di vincolo in questione riproduce un provvedimento che si ritiene generico ed indiscriminato, che ingabbia in modo punitivo l'assetto urbanistico di Ispica, provocandovi immotivate conseguenze di blocco di qualsiasi attività edilizia;

la decisione di vincolo è stata adottata senza alcun coinvolgimento del comune di Ispica;

il patrimonio storico-architettonico ed ambientale della città di Ispica è ben tutelato dallo strumento urbanistico;

il Liberty Ispicese deve essere tutelato non ingabbiando indiscriminatamente l'intera città, ma con un attento lavoro di classificazione e catalogazione da operare mediante la redazione di piani particolareggiati del centro storico previsti nel P.R.G.

Il vincolo *ex lege* 1497/1939 può essere apposto solo attraverso un procedimento di descrizione, classificazione e catalogazione, attuato di concerto con l'amministrazione di Ispica e nell'interesse della collettività;

2) sindaco del comune di Ispica che, con nota n. 25291 del 28 novembre 1998 osserva che l'adottando strumento vincolistico, si manifesta decisamente inopportuno e, riproponendo pedissequamente il vincolo precedente, riversa nuovamente sull'amministrazione comunale i problemi della precedente proposta. L'apposizione di un vincolo di estensione generale e indiscriminata comporta una consistente menomazione delle potestà pianificatorie dell'ente, pregiudicando la possibilità di attuare la determinazione dell'assetto urbanistico del paese, istituzionalmente demandata al comune.

Le esigenze di difesa e valorizzazione delle bellezze del paese possono essere invece assolte attraverso gli strumenti urbanistici vigenti.

Inoltre il sindaco lamenta la sua mancata partecipazione alle riunioni della commissione, in quanto l'amministrazione comunale non è stata informata dell'inizio del procedimento così come previsto dall'art. 2 della legge n. 1497/1939, ed esprime delle perplessità circa alcune incongruenze rilevate nei verbali: in particolare, nel verbale di sopralluogo il presidente della commissione ha proposto di attestare il perimetro del vincolo al percorso che ha fatto la commissione, mentre poi nella successiva seduta della commissione viene deliberata una perimetrazione diversa.

L'autorità sindacale evidenzia infine che nella proposta di vincolo non vengono indicati «i punti di vista o belvedere», dai quali sarebbe dato apprezzare la bellezza panoramica del luogo;

Viste le controdeduzioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, che, con nota n. 1979 del 7 giugno 1999 ha rilevato che vanno respinte le opposizioni presentate dal comune di Ispica, nella parte in cui si asserisce che l'adottando strumento vincolistico riproporrebbe pedissequamente i termini del vincolo precedente. Infatti, la nuova proposta di vincolo ha apportato rettifiche alla perimetrazione riducendola e coniugando la valenza con altre forme di vincolo: e ciò soprattutto nelle zone di margine, come si legge nel verbale della commissione del 1° giugno 1998.

La commissione BB.NN.PP. ha inteso apportare le suddette riduzioni alla perimetrazione dell'area da vincolare proprio per contemperare, nei limiti del possibile, le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale della zona e, quindi, il loro primario interesse pubblico, con le preoccupazioni degli abitanti del comune di Ispica. Ciò significa che l'adottando strumento vincolistico non contiene valutazioni arbitrarie né svincolate da un

analitico esame del paese; al contrario esso intende proporre una tutela paesaggistica collegata alle esigenze della popolazione di Ispica.

Si respinge anche l'affermazione secondo la quale l'apposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 comporterebbe un generale e indiscriminato divieto di edificabilità, pregiudicando il controllo dell'assetto urbanistico del paese istituzionalmente demandato all'ente comunale; il vincolo paesaggistico non preclude di per sè l'attività edilizia, ma determina soltanto l'obbligo di sottoporre i progetti degli interventi che si intendono realizzare all'esame della Soprintendenza, affinché essa ne autorizzi l'esecuzione e detti le prescrizioni opportune (T.A.R. Umbria, 18 aprile 1985, n. 90, T.A.R., 1985, I, 2341).

Detta tutela fondata sulla legge n. 1497/1939 non comporta alcun divieto assoluto di edificabilità (C.d.S., VI, 13 febbraio 1976, n. 87, Cons. Stato, 1976, I, 239).

Per quanto concerne poi i rapporti tra vincolo paesistico e pianificazione urbanistica, si può affermare che in considerazione delle connessioni e delle reciproche interferenze l'esercizio dei poteri del Soprintendente per la tutela del bene ambientale non può ritenersi invasivo delle competenze esercitabili in relazione alla concorrente materia urbanistica. Le due funzioni tutelano interessi affini ma non identici, configurandosi il potere di controllo del Soprintendente quale «strumento aggiuntivo» rispetto alle generiche previsioni del piano urbanistico, idoneo a salvaguardare profili specifici e concreti (C.d.S., VI, 1° agosto 1986, n. 605, Cons. Stato 1986, I, 1273).

Con ciò si vuole significare che l'amministrazione dei beni culturali, con l'apposizione del vincolo, non ha assolutamente inteso sottrarre al comune di Ispica l'indirizzo della programmazione urbanistica.

Da quanto sopra detto si evince che non sussiste alcuna incompatibilità tra materia urbanistica e materia paesaggistica; il vincolo paesaggistico non priva assolutamente l'amministrazione comunale della facoltà di determinarsi in materia urbanistica e non lede la possibilità di curare gli interessi della collettività.

Al contrario, esso rappresenta la base su cui il comune può attuare la propria competenza urbanistica nel pieno rispetto dei beni ambientali e, di conseguenza, tutelando in maniera completa l'interesse pubblico.

Riguardo poi, al punto in cui il comune di Ispica contesta una presunta mancata convocazione del sindaco alle riunioni della commissione, va rilevato che l'art. 2 della legge n. 1497/1939 e, di conseguenza il citato art. 4 del regio decreto n. 1357/1940, che ne regolamenta l'applicazione, è stato modificato dall'art. 31, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, che non prevede più la convocazione del sindaco e la sua presenza nelle riunioni della commissione BB.NN.PP.

Per quanto attiene le opposizioni dell'autorità sindacale in cui viene fatto riferimento alle incongruenze che emergerebbero nei verbali della commissione, va detto che le rilevate discrasie non sussistono: ciò che fa testo, e che diventa il reale contenuto della proposta, è infatti quello che risulta dalla perimetrazione deliberata, dalla commissione la quale scaturisce da tutta una serie di verifiche e di valutazioni da parte dei componenti della commissione, verbalizzate nella stessa proposta di vincolo; per cui può anche accadere che un componente della commissione esprima, nel corso dei lavori dell'organo collegiale, il proprio pensiero, il quale, potrebbe anche non coincidere con quanto deliberato dalla commissione, senza che ciò rappresenti un'incongruenza o una contraddizione, dal momento che la proposta deriva dal parere univocamente reso dall'intera commissione.

È da respingere anche l'accusa secondo la quale nella proposta di vincolo non si farebbe alcun cenno o menzione dei punti di vista o belvedere da cui si può godere il panorama della città di Ispica; infatti, a tal proposito, si può affermare che «l'imposizione del vincolo di bellezza naturale non è subordinata all'esistenza di punti di vista dai quali si possa godere la bellezza panoramica, dal momento che la legge n. 1497/1939 intende tutelare anche il godimento estetico del visitatore che si trovi all'«interno del quadro naturale».

Inoltre, il vincolo panoramico può essere legittimamente imposto anche se manchi l'indicazione del punto di vista (belvedere) dal quale può essere goduto il panorama (C.d.S., VI, 14 luglio 1981, n. 425, Foro Amm. 1981, I, 1723.

Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono sufficienti e valide e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Rilevato che, la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale del 23 luglio 1998 necessita di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro non inficiano la validità e la congruità della proposta medesima;

Ritenuto dunque di dovere integrare ed emendare la perimetrazione suddetta, che viene come segue modificata, riproducendo altresì l'elaborato grafico esplica-

tivo, che nella forma corretta si allega al presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata di lettera «A»:

il perimetro del vincolo parte a nord, dalla via Capri dal punto di intersezione di tale via con il confine del centro storico, lungo il margine del Parco Forza (già sottoposto a vincolo archeologico) così come definito dall'attuale P.R.G. e prosegue in direzione nord-est lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico. Quindi percorre tale via in direzione ovest (comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo) fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso sud fino ad incrociare via N. Sauro, la quale si segue verso ovest fino all'incrocio con via Neghelli, che si percorre fino all'incrocio con via Silvio Pellico. Da qui prosegue, lungo tale via in direzione ovest (comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo) fino ad incrociare la strada statale n. 115 (Modica-Spaccaforno) che si percorre in direzione nord-ovest comprendendo anche i prospetti delle costruzioni prospicienti tale via, ma non incluse nel vincolo, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Si percorre, quindi, via V. Veneto in direzione est sino all'incrocio con via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione nord per un breve tratto fino all'incrocio con via Pietro Micca, che si segue in direzione ovest fino ad incrociare via Capri. Tale via viene percorsa dal perimetro del vincolo verso nord fino a raggiungere il confine del Parco Forza;

Considerato, quindi, nel confermare con le modifiche sopra esplicitate la proposta di vincolo in argomento, di dovere fare proprie le motivazioni espresse nella proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali delle sedute del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 e nella relazione tecnica, documenti ai quali si rimanda e le cui copie sono allegate al presente decreto sub. «B», «C» e «D»;

Ritenuto pertanto, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico «parte delle aree urbane del comune di Ispica» in base alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, di cui ai verbali sopra indicati, alla relazione tecnica e alla perimetrazione come sopra descritta che ha il suo riscontro cartografico nella planimetria sub «A»;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza BB.CC.AA., per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente «Parte delle aree urbane del comune di Ispica» descritta come in premessa, la cui perimetrazione è riportata nella planimetria sub. «A», che insieme ai verbali del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alla copia dei verbali redatti nelle sedute del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alla relazione tecnica ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della G.U.R.S. contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Ispica, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ispica ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Ispica.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della G.U.R.S. contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S.

Palermo, 28 dicembre 1999

L'assessore: MORINELLO

ALLEGATO *B*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELL'AREA URBANA DEL COMUNE DI ISPICA

Verbale della commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa redatto nella seduta del 1º giugno 1998.

L'anno 1998, il giorno 1º giugno 1998 alle ore 10,30, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA. siti in Piazza Libertà n. 2, la commissione BB.NN.PP. della provincia di Ragusa, nominata con D.A. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-99, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. prot. 2833/Amm del 21 maggio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.

Sono intervenuti alla runione i seguenti componenti della commissione:

dott. prot. Giuseppe Voza - Soprintendente per i BB.CC.AA. *pro tempore* della circoscrizione di Ragusa - presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

ing. Angelo Trupia - membro aggregato - Rappresentante del distretto minerario di Catania;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa - segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - Direttore della sezione beni paesaggistici della soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla commissione.

Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti di cui sopra, dichiara aperta la seduta con il seguene ordine del giorno:

1) presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Ispica;

(Omissis).

In ordine al primo punto all'ordine del giorno l'arch. Caffo nel presentare il vincolo alla commissione informa la stessa del fatto che si tratta della riproposizione di un vincolo che, per irregolarità nella formazione della commissione, l'assessorato regionale BB.CC.AA. non ha approvato, invitando la soprintendenza a riconvocare la commissione ed a ripresentare il vincolo nel rispetto delle procedure di formazione della commissione.

Il vincolo viene, quindi, riproposto, *sic et simpliciter*, alla nuova commissione nella sua formulazione originaria e l'arch. Caffo, dopo aver esibito la documentazione fotografica, dà lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di vincolo e ne spiega le finalità.

A conclusione della lettura della relazione prende la parola il dott. Voza il quale afferma che i due componenti della commissione, essendo nuovi al problema, nel valutare la proposta di vincolo potrebbero consigliare al presidente degli aggiustamenti rispetto alla proposta originaria.

L'arch. Cintolo fa rilevare che sarebbe opportuno tenere presente le preoccupazioni degli abitanti di Ispica per l'imposizione del vincolo esteso all'intero centro urbano che, a loro avviso, produrrebbe una stasi nell'attività edilizia, con conseguenze negative sui già precari livelli occupazionali della città. Pertanto, propone di tenere presente per la perimetrazione la scheda I.P.C.E. (Inventario di protezione del Patrimonio culturale europeo) del Consiglio d'Europa di concerto con il Ministero della pubblica istrizione (scheda n. I-19-88-005 redatta dal prof. G. Gangemi in data 11 febbraio 1979).

Ciò darebbe più forza all'imposizione del vincolo e potrebbe fugare, così, le preoccupazioni dei cittadini, preoccupazioni, peraltro, infondate, continua Cintolo, come dimostra la situazione che si è venuta a determinare a seguito dell'imposizione di analoghi vincoli nei comuni di Ragusa e Modica, dove non si è avuta alcune riduzione dell'occupazione, ma anzi la creazione di nuovi posti di lavoro.

L'arch. Caffo conferma, infatti, che a seguito dell'azione di concerto con la commissione per il terremoto, la verifica fatta sui luoghi ha dato esiti positivi, nel senso che sono state rispettate le direttive impartite dalla Soprintendenza nell'esecuzione dei lavori, con buoni ed apprezzabili risultati.

Il prof. Garofalo concorda con l'arch. Cintolo sull'opportunità di ridurre il perimetro del vincolo urbano, coniugandolo con altre forme di vincolo di tipo paesaggistico, soprattutto nelle zone di margine. Ritiene che, per evitare una nuova opposizione al vincolo, bisogna cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica al problema della tutela, magari anche con dibattiti sulla stampa che coinvolgano le forze intellettuali; infatti, afferma Garofalo, è encomiabile l'opera della Soprintendenza di proteggere le ultime manifestazioni del liberty ispicese, che si sviluppò dopo la prima guerra mondiale, che ha come conseguenza di portare l'attenzione sulla piccola artigianalità, promuovendone la professionalità. Infatti il liberty non è stato ancora molto pubblicizzato come il barocco, per cui è interessante l'idea di uscire dai grandi esempi monumentali focalizzando l'attenzione sulla salvaguardia di una architettura minore, dotata di una peculiarità propria, che ha il pregio di mettere in rilievo il lavoro certosino delle maestranze artigiane locali.

Anche l'ing. Trupia conviene sul fatto che determinate iniziative che in un primo momento vengono osteggiate, in quanto ritenute pregiudizievoli degli interessi di determinate categorie di lavoro, alla fine finiscono per valorizzarle.

Il presidente della commissione, dott. Voza, chiede a questo punto all'arch. Caffo se ritiene che la perimetrazione proposta possa essere confermata o, eventualmente, in determinati punti, previa verifica sui luoghi, possa essere modificata.

L'arch. Caffo pur dichiarando di essere disponibile ad una revisione del perimetro del vincolo, dopo un'attenta visita dei luoghi insieme ai componenti della commissione, ritiene che il vincolo possa essere confermato nella sua estensione originaria e che, anzi, la proposta potrà essere rafforzata con ulteriori motivazioni, soprattutto per le aree che si trovano lungo i limiti del vincolo, che sono limiti naturali a forte connotazione ambientale. Commenta l'arch. Caffo, ancora, che mentre prima molti si interessavano al problema della tutela del liberty ispicese e ne auspicavano la conservazione, dopo l'intervento della Soprintendenza con la proposta di vincolo paesaggistico, a causa delle polemiche che ne sono seguite, tutti si sono defilati e non hanno mostrato solidarietà con l'azione della Soprintendenza.

La commissione, alla luce delle sopra esposte motivazioni, stabilisce concordemente di approfondire le tematiche sviluppate in occasione del sopralluogo che viene fissato per il giorno 16 giugno p.v., con incontro alle ore 9 presso il loggiato del Sinatra ad Ispica, per valutare sui luoghi la proposta di perimetrazione del vincolo.

(Omissis).

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente
VOZA

Il componente
GAROFALO

Il componente
CINTOLO

Il membro aggregato
TRUPIA

Il segretario
LA FERLA

ALLEGATO *C*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO
DI PARTE DELL'AREA URBANA DI ISPICA

Verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale, BB.NN.PP. di Ragusa redatto in data 26 giugno 1998.

L'anno 1998, il giorno 26 giugno 1998 alle ore 9,30, presso il Loggiato del Sinatra in comune di Ispica, a seguito di convocazione del presidente dott. Giuseppe Voza con nota prot. n. 3323/AMM del 19 giugno 1998, inviato a ciascuno dei componenti della commissione Bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con D.A. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-99, ed ai rappresentanti dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare al sopralluogo i seguenti componenti della commissione:

dott. prot. Giuseppe Voza - Soprintendente per i BB.CC.AA. *pro tempore* della circoscrizione di Ragusa - presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

dott. Antonino Sallemi - rappresentante Distretto ripartimentale foreste di Ragusa - membro aggregato;

ing. Angelo Trupia - rappresentante Distretto minerario di Catania - membro aggregato;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa - segretario.

Partecipano, inoltre, al sopralluogo l'arch. Fulvia Caffo, direttore della sezione II/PAU della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa e l'arch. C. Criscione, dirigente tecnico della Soprintendenza, per eventuali chiarimenti alla commissione.

Dopo aver visionato sulla planimetria il perimetro del vincolo così come proposto, considerato che esso non può essere messo in discussione dalla parte della cava, che ne costituisce un limite naturale, l'attenzione viene focalizzata sulla parte del perimetro che corre attraverso la nuova zona di espansione del centro abitato, per meglio valutarlo a seguito di attenta visita dei luoghi.

Percorrendo a piedi via Galiano, il presidente osserva che la zona a sud di tale via è totalmente interessata da fabbricati di recente costruzione che hanno ulteriormente e quasi integralnente occupato le poche aree libere e, pertanto, considerato che ormai l'edificato non presenta più elementi di pregio, mette in discussione la proposta di attestare il limite del vincolo su questa via fino al punto in cui si ricongiunge con la via statale. Si continua, poi, la visita percorrendo alcune vie della periferia: via Statale, via Ragusa, via Vittorio Veneto, via M. Rapisardi e via Bandiera, fino a giungere al percorso pedonale che si affaccia su cava Mortella, limite naturale del vincolo.

A questo punto, ultimata la visita ad Ispica, la commissione fa il punto della situazione. Facendosi interprete anche del pensiero degli altri membri della commissione, così come ha avuto modo di cogliere dalle osservazioni fatte e dalle argomentazioni svolte durante la visita, il presidente, dott. Voza, ritiene che la perimetrazione del vincolo presentata, studiata in occasione della prima proposta di vincolo, possa subire delle modifiche nel senso che non si ravvisano le condizioni di sei anni fa, quando la perimetrazione poteva includere alcune zone di margine della città, dove c'erano ancora delle aree libere, e dare un senso alla tutela di una parte di edificato di una certa qualità.

Oggi, invece, che le aree sono state occupate integralmente da fabbricati che hanno una tipologia priva di qualsiasi caratterizzazione, l'apposizione del vincolo paesaggistico è svuotata di significato.

Pertanto, il presidente propone di attestare il perimetro del vincolo al percorso che ha fatto la commissione, all'interno del quale si trovano gli esempi di maggiore pregio del liberty ispicese, a tutela del quale il vincolo viene proposto, escludendo le zone di margine del centro urbano.

Conclusa la visita ad Ispica, la commisione prosegue alla volta di Pozzallo per continuare il sopralluogo

(Omissis).

Completata la visita, alle ore 12, il presidente ringrazia e saluta gli intervenuti al sopralluogo e fa rientro in sede.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente
VOZA

Il componente
GAROFALO

Il componente
CINTOLO

Il membro aggregato
TRUPIA

Il membro aggregato
SALEMI

Il segretario
LA FERLA

ALLEGATO *D*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELL'AREA URBANA
DEL COMUNE DI ISPICA

Verbale della commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa redatto nella seduta del 23 luglio 1998.

L'anno 1998, il giorno 23 luglio 1998 alle ore 10, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA. siti in Piazza Libertà n. 2, la commissione BB.NN.PP. della provincia di Ragusa, nominata con D.A. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995-99, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. prot. 3583/Amm del 14 luglio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del Distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:

dott. prof. Giuseppe Voza - Soprintendente per i BB.CC.AA. *pro tempore* della circoscrizione di Ragusa - presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

ing. Gaetano Maltese - membro aggregato - rappresentante del Distretto minerario di Catania - delegato;

m.llo Cilio Salvatore - membro aggregato - rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa - deleato;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa - segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - Direttore della sezione beni paesaggistici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti.

Alle ore 10, il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la commissione provinciale BB.NN.PP. di cui sopra, dichiara aperta la seduta invitando la commissione all'esame del I punto all'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di parte delle zone urbane del comune di Ispica, già ampiamente dibattuta nella precedente seduta della commissione, nonché verificata attraverso il sopralluogo effettuato in data 26 giugno 1998.

Il presidente, prima di procedere alla delibera, da lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di emanazione del presente vincolo ed è allegata al presente verbale. Copia di essa e delle planimetrie con la perimetrazione del vincolo verranno anche depositate insieme al verbale presso gli uffici della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.

A conclusione della suddetta lettura l'arch. Caffo si allontana dalla sala della riunione e la commissione passa alla votazione sulla proposta di vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE

Proposta di vincolo di alcune aree del centro urbano di Ispica: la perimetrazione di tale vincolo viene qui appresso definita e meglio indicata con linea continua rossa e campitura in giallo nelle allegate planimetrie in scala 1:4000 e in scala 1:25.000.

Il perimetro del vincolo segue il confine est della perimetrazione del centro storico lungo il margine del Parco Forza (già sottoposto al vincolo archeologico) così come definito dall'attuale P.R.G., prosegue lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico e prosegue percorrendola verso nord (comprendendo anche le costruzioni prospicienti il lato ovest di tale via), fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso ovest fino ad incrociare via N. Sauro, la quale si segue verso nord fino all'incrocio con via Neghelli che si percorre fino all'incrocio con via S. Pellico, che si percorre in direzione ovest fino ad incrociare la strada provinciale Modica-Spaccaforno. Da questo punto si percorre in direzione nord-est comprendendone anche le unità del lato ovest, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Percorrendo quindi via V. Veneto in direzione sud si incrocia via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione est per un breve tratto, fino all'incrocio con via P. Micca; percorre poi in direzione nord per un breve tratto fino ad incontrare via Capri che si percorre in direzione est fino a richiudersi col confne del Parco Forza.

Tutto ciò esaurito e condiviso, la commissione all'unanimità:

Delibera

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, parte delle aree urbane del comune di Ispica, così come descritto nella primetrazione sopra riportata.

(Omissis).

Il presidente, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presidente
VOZA

Il componente
GAROFALO

Il componente
CINTOLO

Il membro aggregato
MALTESE

Il membro aggregato
CILIO

Il segretario
LA FERLA

REGIONE SICILIANA
SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO DI ALCUNE AREE DEL CENTRO URBANO DI ISPICA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree del centro urbano di Ispica ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

Il patrimonio storico-architettonico-ambientale della città di Ispica necessita di un immediato strumento di tutela in considerazione della gravità della situazione edificatoria che mal governata, rischia di stravolgere l'aspetto paesaggistico ed urbanistico della città, prima che venga ulteriormente distrutta, come in atto sta avvenendo, parecchia di quella architettura che caratterizza buona parte del liberty ispicese, per lasciare posto a nuove unità edilizie prive di qualunque connotazione architettonica, o ad interventi di «maquillage» estetico di dubbio gusto.

In conseguenza di tale situazione, questa Soprintendenza ritiene improcrastinabile l'esigenza di sottoporre il centro abitato di Ispica, nella perimetrazione quì appresso indicata, con una linea rossa e campitura in giallo nella allegata planimetria a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, indispensabile strumento di tutela e salvaguardia sia dei valori panoramici, sia della qualità dell'architettura tradizionale, per la conservazione delle caratteristiche dell'impianto urbano e dei partiti architettonici, con il rispetto dei valori materici e cromatici tradizionali di fronti, coperture e finiture di tale patrimonio.

L'estensione del vincolo riguarda il centro storico e quella parte urbana che si è sviluppata nella terza fase di espansione della città, successivamente a quella che riguardò la ricostruzione post-terremoto del 1693.

Nella fase di ricostruzione del dopo terremoto, la cittadinanza obbedendo alla cessata esigenza di difesa dell'abitato, aveva abbandonato il *fortilitium* di Cava d'Ispica e aveva individuato sul pianoro a nord del vecchio sito i requisiti morfologici idonei a lunghi allineamenti viari e agli sfondi prospettici tipici del periodo barocco.

La terza fase, è caratterizzata da un inurbamento spinto dalla forte esigenza di terziarizzazione che pertiene alla contemporaneità, e che ha portato Ispica a continuare la sua espansione sul pianoro del periodo barocco, risolvendola in maniera prettamente lineare ed in continuità con quella fase genetica iniziata nella Ispica barocca post-terremoto, e che ancora oggi può dirsi non completamente esaurita.

Fase tesa alla riappropriazione dell'ambiente urbano, che si contrappone alla tendenza barocca di un inurbamento prettamente simbolico (Ispica, infatti era soprattutto una piazza, con tutti i suoi elementi caratteristici, ma senza città attorno, in quanto i massari continuavano a svolgere una vita prettamente rurale), e che fin dai primi del novecento, accanto alle inestimabili realizzazioni del periodo barocco, S. Bartolomeo, S. Maria Maggiore, il Loggiato del Sinatra, Chiesa Convento del Carmine ecc., ha visto nascere splendidi esempi di edifici in stile liberty, vedi Palazzo Bruno progettato dall'arch. Ernesto Basile, grande esponente del liberty nazionale, l'edificio del mercato, Palazzo Modica, Palazzo Bruno, Palazzo Miceli ecc., ed inoltre ha reso ricche le sue strade di quell'edilizia cosiddetta «elencale» che caratterizza buona parte del liberty ispicese la cui valenza, se pure non riveste nella generalità dei casi un carattere di monumentalità, ha dato luogo ad una interventualità rivolta a dare compiutezza all'ambiente urbano.

Gli elementi formali caratterizzanti le facciate, manifestano i segni di una pratica artigiana di scalpellini che nelle soluzioni formali degli intagli di stipiti, di cornicioni, di frontespizi, ecc., hanno dato prova di pregevoli prestazioni d'opera, e che costituiscono raro esempio di concentrazione ed omogeneità, sia dal punto di vista stilistico che da quello ambientale, favorendo una componente estetico-architettonica di indubbio valore.

Ed è proprio nel concetto di ambiente che individua nei complessi di cose immobili la doppia istanza quella estetica e quella storica, che occorre considerare il centro di città oggetto della proposta di vincolo. Quindi il bene architettonico-monumentale non più individuato in modo circoscritto e puntiforme, ma esteso ad intere aree urbane che se pur caratterizzate da una «istanza estetica» non fortemente tipicizata, hanno un valore storico sicuramente indiscusso.

L'ambiente urbano di Ispica presenta infatti dei manufatti e delle proporzioni talmente omogenee ed originali da costituire di per sé valenza paesaggistica di forte caratterizzazione estetica assolutamente degna di salvaguardia e di rigorosa tutela da conseguire attraverso il rispetto dell'impianto tipologico-strutturale e degli elementi formali degli edifici, la riqualificazione dell'arredo urbano (pavimentazioni, reti aeree, illuminazione, pubblicità, verde pubblico), nel rispetto dell'immagine storicizzata della città.

PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DI ALCUNE AREE DEL CENTRO URBANO DI ISPICA AI SENSI DELLA LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939.

Perimetro di vincolo

La perimetrazione di tale vincolo viene qui appresso definita e meglio indicata con linea continua rossa e campitura in giallo nell'allegata planimetria in scala 1:4000 e 1:25.000.

Il perimetro del vincolo segue il confine est della perimetrazione del centro storico lungo il margine del Parco Forza (già sottoposto a vincolo archeologico) così come definito dall'attuale piano regolatore generale; prosegue lungo il confine del centro urbano fino all'incrocio con via Silvio Pellico e prosegue percorrendola verso nord (comprendendo anche le costruzioni prospicienti il lato ovest di tale via), fino ad incrociare via Michelini, che si percorre verso ovest fino ad incontrare via N. Sauro, la quale si segue verso nord fino all'incrocio con via Neghelli che si percorre fino all'incrocio con via S. Pellico, che si percorre in direzione ovest fino ad incrociare la strada provinciale Modica-Spaccaforno. Da questo punto si percorre in direzione nord-est comprendendone anche le unità del lato ovest, fino al punto di confluenza con via V. Veneto. Percorrendo quindi via V. Veneto in direzione sud si incrocia via M. Rapisardi, la quale si percorre in direzione est per un breve tratto fino, all'incrocio con via P. Micca. Percorre poi in direzione nord per un breve tratto fino ad incontrare via Capri che si percorre in direzione est fino a richiudersi col confine del Parco Forza.

00A1325

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIA

DECRETO COMMISSARIALE 12 gennaio 2000.

Accreditamento di un importo complessivo di lire 2.725.870.975 in favore della prefettura di Messina per i lavori di messa in sicurezza della discarica di Portella Arena. (Decreto n. 5).

IL COMMISSARIO DELEGATO
(O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999 — con la quale il presidente della regione siciliana è stato nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

Visto il comma 1, punto 14, dell'art. 3 dell'ordinanza citata, in forza del quale il commissario delegato, avvalendosi del sub-commissario e dei prefetti delle province, dispone la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche;

Vista la nota del prefetto di Messina prot. numero 2175/Gab. dell'8 luglio 1999, con la quale è stato trasmesso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Messina n. 2805/98 del 4 dicembre 1998, concernente l'autorizzazione per la messa in sicurezza della discarica di Portella Arena del comune di Messina, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

Vista la nota commissariale n. 101 del 12 luglio 1999 con la quale si disponeva, nelle more della nomina del sub-commissario di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2983/99, che il prefetto di Messina ponesse in essere tutti gli adempimenti necessari per la messa in sicurezza della discarica di Portella Arena;

Visti il progetto di «Lavori urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nella discarica di Portella Arena nel comune di Messina» ed il provvedimento del prefetto di Messina prot. n. 2791/Gab. del 20 agosto 1999 con il quale è stato approvato il progetto di che trattasi il cui importo complessivo ammonta a L. 2.830.000.000, di cui L. 2.372.500.000 per lavori a base d'asta, progetto redatto dal gruppo di lavoro istituito con provvedimento prefettizio n. 2175/Gab. del 14 luglio 1999, ed in merito al quale apposita conferenza di servizi, in data 4 agosto 1999, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota del prefetto di Messina prot. n. 2175/Gab. del 17 settembre 1999, con la quale viene richiesto il finanziamento dell'intervento, onde procedere ai successivi adempimenti di gara;

Vista la nota commissariale n. 584 del 7 ottobre 1999 con la quale si autorizzava, stante la situazione di pericolo più volte evidenziata, il prefetto di Messina a porre in essere la seconda fase volta a porre in sicurezza la discarica di che trattasi;

Visto la nota del prefetto di Messina prot. n. 2175/Gab. del 30 novembre 1999 con la quale è stato trasmesso in allegato, il verbale di gara, celebrata il 30 novembre 1999, per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di che trattasi, e dal quale risulta che è rimasta aggiudicataria l'impresa I.A.G.I. S.p.a. di Agrigento, che ha offerto un ribasso percentuale nella misura del 3,99% (lire tre e centesimi novantanove per cento);

Visto il comma 4 dell'art. 12 della suddetta ordinanza, il quale dispone che le risorse necessarie per le attività affidate alle prefetture devono essere accreditate su contabilità speciali intestate alle stesse;

Viste le note della ragioneria provinciale dello Stato di Palermo e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rispettivamente n. 21845 dell'11 novembre 1999 e n. 713292 del 17 novembre 1999, con le quali è stato ritenuto che le risorse di che trattasi vanno accreditate sulle contabilità speciali n. 1200 già in essere presso le sezioni provinciali di tesoreria e intestate alle singole prefetture;

Viste le note n. 1314/3° del 18 novembre 1999 e n. 1314/3° del 3 dicembre 1999, con le quali il prefetto di Messina ha richiesto l'accreditamento delle risorse, sulla contabilità speciale intestata alla prefettura di Messina, per l'esecuzione dei lavori urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nella discarica di Portella Arena;

Ritenuto di dover procedere all'accreditamento della somma relativa al suddetto progetto, al netto del ribasso d'asta, offerto dall'impresa aggiudcataria in sede di gara, sia sui lavori nonché sulla relativa I.V.A.;

Su proposta del sub-commissario, dott. Vittorio Piraneo, nominato con decreto commissariale n. 3 del 3 settembre 1999 per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, della più volte citata ordinanza n. 2983/99.

Decreta:

Art. 1.

Per le causali esposte in premessa, è disposto l'accreditamento, tramite l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo, in favore della prefettura di Messina, per un importo complessivo di L. 2.725.870.975.

Art. 2.

L'accreditamento di cui al precedente articolo verrà estinto mediante commutazione in quietanza sulla contabilità speciale n. 1200 intestata alla prefettura di Messina e intrattenuta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Messina.

Palermo, 12 gennaio 2000

Il commissario delegato
CAPODICASA

Il sub-commissario
PIRANEO

00A1326

DECRETO COMMISSARIALE 12 gennaio 2000.

Anticipazione di un importo di L. 577.500.000 al comune di Messina per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento di beni durevoli. (Decreto n. 6).

IL COMMISSARIO DELEGATO
(O.P.C.M. n. 2983 del 31 maggio 1999)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 25;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 nel 31 maggio 1999 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 dell'8 giugno 1999 — concernente interventi di emergenza nel settore dei rifiuti in Sicilia;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1.17, della suddetta ordinanza, riguardante la realizzazione dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente», approvato dal C.I.P.E. con deliberazione n. 32 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto commissariale n. 3 del 3 settembre 1999, con il quale il dott. Vittorio Piraneo, prefetto di prima classe in quiescenza, è stato nominato sub-commissario, per gli adempimenti di cui al citato art. 3, comma 1, della medesima ordinanza;

Visto il protocollo di intenti stipulato, ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 608, tra il Ministero dell'ambiente e l'ANCI, per il tramite di Cispel-Federambiente, per la realizzazione di piattaforme ecologico-ambientali per lo stoccaggio, la trasformazione finalizzata al recupero dei materiali sia riutilizzabili che dannosi presenti negli elettrodomestici dismessi, per favorire altresì occupazione nell'ambito di attività socialmente utili, demandandone il coordinamento all'AMA (Azienda municipale ambientale) di Roma;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS del 3 agosto 1998, che prevede l'assegnazione, tra gli altri, al comune di Messina, di un contributo di lire 825 milioni per la realizzazione di una piattaforma sopra descritta, mediante le procedure stabilite con il medesimo provvedimento;

Vista la nota dell'assessorato regionale del lavoro, prot. n. 3967 del 28 dicembre 1998, con la quale si comunica che la commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 22 dicembre 1998, ha approvato, alle condizioni di cui alla precedente nota n. 17043 del 21 dicembre 1998, il progetto di che trattasi, rivolto a lavoratori prioritari di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997;

Vista l'istanza del comune di Messina prot. n. 6155 del 10 giugno 1999, con la quale è stata richiesta l'anticipazione del 70% del suddetto contributo, e la documentazione prescritta dall'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 10447/1998, di seguito specificata:

deliberazioni G.M. n. 1918 del 29 settembre 1998 e n. 2294 del 24 novembre 1998;

verbale di consegna alla Messina-Ambiente S.p.a.;

dichiarazioni di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale n. 10447/1998;

relazione tecnico-economica illustrativa;

polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione richiesta;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. 23604/ARS/G del 29 dicembre 1999, con la quale si comunica che il comitato di attuazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 10447/1998, nella secuta del 26 luglio 1999, esaminata la documentazione trasmessa dal comune di Messina, ha ritenuto ammissibile la suddetta richiesta di anticipazione di L. 577.500.000, pari al 70% del contributo massimo erogabile di lire 825 milioni;

Su proposta del sunnominato sub-commissario;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa, è disposta, in favore del comune di Messina, l'erogazione della somma di L. 577.500.000, pari al 70% del contributo massimo di lire 825 milioni, per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento di beni durevoli, meglio descritta nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS del 3 agosto 1998.

Art. 2.

Il comune di Messina, entro trenta giorni dal termine delle attività, trasmetterà apposita relazione tecnico-economica finale, con relativi allegati, all'AMA di Roma, per le verifiche previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale n. 10447 del 2 agosto 1998, nonché ai fini della determinazione dell'importo del contributo definitivo.

Copia di detta documentazione verrà trasmessa anche a questa struttura commissariale.

Art. 3.

Al pagamento della somma di L. 577.500.000 di cui al precedente art. 1, si farà fronte con le disponibilità della contabilità speciale n. 2854 intrattenuta presso la tesoreria provinciale dello Stato-Sezione di Palermo, intestata al presidente della regione siciliana, nella qualità di commissario delegato.

Detto pagamento verrà estinto mediante commutazione in quietanza sul conto di tesoreria unica intrattenuto dal comune di Messina presso la tesoreria provinciale dello Stato di Messina.

Palermo, 12 gennaio 2000

Il commissario delegato
CAPODICASA

Il sub-commissario
PIRANEO

00A1327

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 febbraio 2000

Dollaro USA	0,9903
Yen giapponese	107,91
Dracma greca	332,80
Corona danese	7,4433
Corona svedese	8,4750
Sterlina	0,61820
Corona norvegese	8,0720
Corona ceca	35,687
Lira cipriota	0,57600
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,61
Zloty polacco	4,0960
Tallero sloveno	200,7925
Franco svizzero	1,6074
Dollaro canadese	1,4354
Dollaro australiano	1,5634
Dollaro neozelandese	2,0073
Rand sudafricano	6,2475

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1436

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cevigen Forte»

Con decreto n. 800.5/R.M.4/D34 del 27 gennaio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale, nella confezione sottoelencata.

CEVIGEN FORTE:

im 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 006970014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a. titolare del l'autorizzazione.

00A1329

Comunicato relativo all'efficacia delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1991.

Il Ministro della sanità rende noto quanto segue.

Con lettera telegramma in data 4 febbraio 2000, gli assessori alla sanità delle regioni e province autonome sono stati invitati a consentire l'utilizzo delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria, già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, anche oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174/L del 25 settembre 1999), termine entro il quale le aziende unità sanitarie locali avrebbero dovuto sottoporre a verifica le predette attestazioni in base all'art. 7 del regolamento da ultimo citato.

Il mancato rispetto del suddetto termine — a causa delle segnalate difficoltà organizzative a perfezionare le relative procedure nei tempi previsti — non può, infatti, comportare effetti pregiudizievoli a carico dei cittadini soggetti destinatari dei provvedimenti stessi, ai quali andrà pertanto mantenuto il diritto all'esenzione anche oltre il termine di centoventi giorni, considerato che lo stesso non può rivestire natura perentoria.

00A1411

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Palmi

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 24 settembre 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 3, foglio n. 72, in data 22 dicembre 1999, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 660 e le opere pertinenziali ivi insistenti, acquisite allo Stato, site nel comune di Palmi (Reggio Calabria), in località Tonnara, riportate nel catasto del medesimo comune, al foglio di mappa n. 11, particella n. 881.

00A1328

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 30 dicembre 1999 recante: «Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2000)

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 23, seconda colonna, dopo il secondo comma dell'art. 1, che termina con le parole: «... anche del periodo di coadiuzione.», il comma successivo deve intendersi sostituito dal seguente articolo:

«Art. 2.

L'incasso medio annuo di cui all'art. 33 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, è stabilito, d'intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative, in L. 500.000.000, tenuto conto dell'attuale ammontare delle giocate del lotto e del numero complessivo delle ricevitorie risultante dall'estensione della rete di raccolta di cui all'art. 1.».

00A1412

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77